

PARTE TERZA

ESPORTAZIONE DI CAPITALI

(NORMATIVA)

ILLECITA ESPORTAZIONE DI CAPITALI ALL'ESTERO

(FORME TIPICHE)

---

ESPORTAZIONE DI CAPITALI  
(NORMATIVA)

---

ILLECITA ESPORTAZIONE DI CAPITALI ALL'ESTERO  
(FORME TIPICHE)

---

## 1. — ESPORTAZIONE DI VALUTA

Al residente è consentita tutta una serie di operazioni, con autorizzazioni dell'UIC, in base alle quali può esportare valuta, articolo 3 decreto-legge n. 476 del 1956.

Altre autorizzazioni previste gli consentono il trasferimento, il movimento e l'investimento di capitali all'estero. Anche se esiste una autorizzazione di carattere generale che consente una delle suddette operazioni occorre sempre idonea documentazione che ne provi la legittimità e comprovi la realtà del rapporto.

La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato e la regolarità accertata dalla banca.

A favore di residenti è possibile effettuare rimesse per motivi di studio, cura e soggiorno. Per tali causali occorre sempre l'autorizzazione dell'UIC.

I casi non rientranti fra quelli suddetti costituiscono esportazioni illecite.

Nei confronti di non residenti possono effettuare rimesse: imprese di viaggio, agenzie marittime, di assicurazioni, bunkeratori, etc. Se non sono soggetti rientranti tra i suddetti occorrerà sempre l'autorizzazione dell'UIC.

A favore di non residenti possono essere inoltre trasmessi importi non superiori alle lire 35.000 per le seguenti causali:

- sostentamento;
- regalia;
- sussidio;
- contributo vecchiaia.

Per importi superiori occorre l'autorizzazione dell'UIC.

## 2. — ESPORTAZIONE DI BANCONOTE ITALIANE

Riguardo a tale argomento bisogna fare subito una premessa e cioè distinguere tra biglietto di Stato e banconote.

Per biglietto di Stato si intende solo quello da 500 lire, perché stampato dal Poligrafico dello Stato.

Tutti gli altri valori sono banconote perché stampate dalle Officine carte e valori della Banca d'Italia.

È consentita l'esportazione di banconote fino al controvalore massimo di lire 35.000.

Parimenti è ammessa l'importazione di banconote italiane, per qualunque causale e con qualunque mezzo effettuate fino al controvalore massimo di lire 35.000.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In base a questa norma nessuna banconota da lire 50.000 o da lire 100.000 può essere esportata (divieto indiretto).

Eccezioni:

1) le banche italiane possono inviare a banche dell'estero qualsiasi importo contro valuta o contro lire di conto estero;

2) la banca estera può inviare a banca italiana qualunque quantitativo per il cambio del taglio dei biglietti o la sostituzione di questi perché logori o deteriorati.

È importante ricordare che i tagli delle banconote non debbono mai essere superiori a lire 10.000 e l'operazione di cui al punto 2 deve avvenire dietro autorizzazione della Banca d'Italia che rilascia il modulo valutario A/Import/RA.

Tutte le esportazioni che superano il valore di lire 35.000 sono illecite, clandestine ed irregolari.

Le autorità valutarie, per frenare questa fuoruscita hanno adottato i seguenti provvedimenti:

— divieto di accredito delle banconote da 50 e 100 mila lire nei conti capitale; successivamente:

— rimessa solo a filiali della Banca d'Italia di biglietti e banconote;

— invio delle banconote, per l'accredito sui conti capitale solo alla cassa centrale della Banca d'Italia e, quindi, scoraggiarne l'effettuazione;

— dichiarazione di inconvertibilità del biglietto italiano fatta nel giugno 1972.

Con tale norma non è più possibile accreditare sul conto capitale biglietti di banca italiani. Tale disposizione ampliò il divieto di accredito delle banconote da 50.000 e 100.000 lire sui conti capitale aperti ai non residenti per operazioni di investimento e disinvestimento che offrono la possibilità di rfrasferire all'estero il controvalore con passaggi ai conti esteri e conto ex legge n. 43.

Questo provvedimento non risultò efficace per cui, come sopra detto, fu prescritto il divieto alla importazione per valori superiori alle lire 35.000.

La impossibilità per banche estere di rimettere le banconote alle banche italiane per l'accredito per valori superiori alle lire 35.000 fanno sì che la quotazione del biglietto italiano sui mercati esteri sia molto deprezzata. Tali banconote vengono interscambiate fra le banche estere e la propria clientela, che attiene un vantaggio proprio per la svalutazione della quotazione del biglietto che quindi all'estero paga di meno.

Per quanto riguarda gli assegni, l'esportazione è ammessa in soli tre casi:

1) per rifornire i titolari di conti esteri in lire di *carnet* di assegni sui quali è apposta la stampiglia: « A valere sui conti esteri in lire »;

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2) esportazione al seguito di residenti che si recano all'estero per motivi di cura, studio, affari, etc., solamente in *euro-cheques* (assegni in lire, mentre si rammenta che il *travel-cheque* è un assegno in valuta);

3) al seguito di non residenti nei soli casi di assegni in lire emessi all'estero a nome del titolare e non girabili in Italia.

### 3. — ESPORTAZIONE DI VALUTA ATTUATA DA RESIDENTI

L'esportazione di valuta estera è disciplinata per i residenti dalla circolare UIC A/326 e per i non residenti dalla circolare A/337.

L'esportazione di valuta da parte di residenti che si recano all'estero per soggiorno, cura, studio o affari è ammessa entro un massimale corrispondente al controvalore di lire 500.000 per anno solare.

Tale ammontare deve essere così suddiviso:

— un primo *plafond* di lire 100.000 può essere costituito per lire 35.000 in biglietti italiani e per il controvalore di lire 65.000 in biglietti esteri o *traveller's cheques*, oppure tutto il *plafond* in biglietti esteri;

— un secondo *plafond* di lire 400.000 costituito da altri mezzi di pagamento e precisamente: bonifico sull'estero a favore del residente; lettera di credito aperta dalla banca italiana su una corrispondente estera; assegno non trasferibile e non negoziabile in Italia tratto in valuta dalla banca italiana a valere su un conto intrattenuto su un corrispondente estero.

L'obbligo della scelta di un mezzo sostitutivo per il trasferimento di banconote all'estero è stato recentemente introdotto al fine di evitare il rastrellamento di valuta da parte di residenti che in passato hanno grandemente alimentato il canale dell'esportazione clandestina dei capitali.

Ancora le lire 400.000 possono essere utilizzate anche con carte di credito con validità all'estero.

Solo nel caso in cui il residente si rechi all'estero per ragioni di affari, la banca, per comprovate necessità, è autorizzata, sotto propria e diretta responsabilità a concedere alla clientela assegnazioni di banconote estere o *traveller's cheques* oltre il suddetto limite del controvalore di lire 65.000, sempre fino al massimale di lire 500.000. Se superiore occorre l'autorizzazione dell'UIC (circolare del 27 febbraio 1976).

Il residente che fa richiesta dell'assegnazione di valuta deve compilare il modello V/1 (VI/1) nel quale è tenuto a specificare eventuali acconti versati per il soggiorno all'estero poiché essi fanno carico al noto massimale annuo. Il titolare di carta di credito, residente che si reca all'estero, può ottenere per le causali di viaggi per cura, soggiorno, studi ed affari solo l'assegnazione di lire 100.000.

Infatti la carta di credito, che può avere il valore massimo dell'80 per cento del massimale concesso per l'esportazione, copre le altre 400.000 lire.

Per i frontalieri l'esportazione è consentita per lire 35.000 di cui per 20.000 in lire e 15.000 in valuta.

#### 4. — ESPORTAZIONE DI BANCONOTE ATTUATA DA NON RESIDENTI

Nessuna formalità è prevista per la riesportazione di banconote estere il cui controvalore non superi le lire 200.000. Così pure non è richiesta la compilazione del modello V/2 ai fini della riesportazione dei prepagati, *travellers' cheques*, assegni bancari, di conto corrente, assegni in lire di conto estero, lettere di credito, *euro-cheques* in bianco tutti naturalmente emessi all'estero e non girati. Per essi si rende necessaria una semplice dichiarazione verbale che trattasi di residua valuta precedentemente importata.

Il non residente può comunque esportare banconote estere il cui controvalore superi le lire 200.000, sempreché da attestazione bancaria o altra idonea documentazione risulti che tali banconote derivano da negoziazione di altri mezzi di pagamento come sopra specificato.

Pertanto tutte le forme di esportazione di banconote al seguito di persone fisiche che non rientrano in dette norme sono illecite.

Le forme più ricorrenti di esportazione clandestina possono attuarsi mediante la materiale esportazione di banconote al seguito di persone fisiche che varcano la frontiera; tramite automezzi; utilizzando i normali canali doganali (ad esempio valori confusi con merci legittimamente esportate); con altri accorgimenti (esempio pacchi postali).

Considerato il complesso delle restrizioni attualmente in vigore, la possibilità di commettere abusi mediante l'utilizzo delle assegnazioni in valuta ha perso d'importanza.

#### 5. — CENTRI RACCOLTA VALUTA

Sono enti bancari e non bancari, devono dipendere da una banca agente o direttamente dalla Banca d'Italia, e sono abilitati al commercio di biglietti di banca esteri. La loro attività è minuziosamente regolamentata dalla autorizzazione che a loro viene concessa dalla Banca d'Italia.

Come norma cedono valuta alle banche agenti con *bordereaux* ed effettuano il prelevamento dalle banche agenti per il rifornimento tramite un rappresentante (figura potenzialmente pericolosa in quanto potrebbe acquisire in proprio la valuta).

La cessione di valuta deve risultare dalla contabilità della banca agente e del centro di raccolta.

Caso accaduto: un centro di raccolta si serviva per il prelevamento dalla banca agente di persona non autorizzata a raccogliere valuta. Il centro è stato chiuso e la banca agente è stata multata

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per non essersi accertata delle qualità giuridiche della persona a cui erano stati dati i fondi per conto del centro.

Estremamente laboriosa nel presente caso si rivela la tecnica ispettiva che consiste:

— nell'esaminare la documentazione relativa all'assegnazione di valuta attuata dalla banca in un dato arco di tempo (modello V/1 o *bordereaux* di negoziazione) al fine di accertare se sussistono frequenti cessioni ad un medesimo nominativo;

— nel raffrontare la documentazione di cessione della valuta con gli « statini di cassa » al fine di controllare che i modelli V/1 e i *bordereaux* siano tutti quelli posti in essere dalla banca;

— nel redigere eventuali elenchi di nominativi assegnatari di valuta oltre i limiti consentiti (di importo e tempo).

Il controllo attraverso l'esame degli statini di cassa può essere particolarmente efficace. Detti statini sono il riepilogo degli acquisti e delle assegnazioni di valuta a residenti che la banca fa nella giornata e attraverso il loro esame si possono controllare le eventuali discordanze tra il numero dei modelli V/1 esistenti ed il numero di quelli presentati dalla banca.

Esempio di caso pratico: acquisizione di valuta per viaggio all'estero, trasferita all'estero e convertita in lire sul mercato estero, lucrando la differenza per il deprezzamento della lira biglietto di banca. Tale forma influisce negativamente sulla formazione del cambio e si risolve in un danno all'economia nazionale.

#### 6. — *BORDEREAUX* DI NEGOZIAZIONE

È un'attestazione che viene compilata ogni qualvolta ci sia negoziazione di valuta. Per le assegnazioni di valuta a residenti, è stato sostituito dal mod. V/1. Per gli acquisti dovrebbe essere obbligatorio anche se non c'è alcuna norma che lo prescrive, in quanto per ogni operazione effettuata si dovrebbe poter risalire al cessionario e perché le norme sulle transazioni invisibili (pagina 1), norme di carattere generale, prescrivono che ogni operazione deve essere accompagnata da idonea documentazione.

#### 7. — IL MERCATO PARALLELO

Date le notevoli restrizioni valutarie, i potenziali esportatori clandestini di valuta si rivolgono al mercato parallelo, ossia a quel mercato in cui avvengono tutte le contrattazioni in valuta al di fuori del controllo delle autorità monetarie e valutarie.

Attualmente il mercato parallelo è assai attivo in molte città italiane. A questo mercato partecipano sia le persone fisiche che giuridiche, siano essi residenti o meno, che vengono in possesso a qualsiasi titolo di valuta e che cedono tali disponibilità a coloro che vogliono costituirsele all'estero.

## 8. — ILLECITA ESPORTAZIONE DI CAPITALI — FORME TIPICHE

a) *Rimessa in valuta o in lire effettuata da residenti con l'ausilio di banche.*

Le modalità per attuare questa forma di illecita esportazione di capitali sono le seguenti:

a) il potenziale esportatore, d'accordo con funzionari bancari apre un conto interno in lire;

b) la banca dà una causale fittizia al versamento. Esempio; sussidio;

c) ad intervalli di tempo, avvalendosi di tale causale, invia all'estero, a mezzo bonifico o assegno, tale deposito;

d) la banca dell'estero addebita il conto nostro della banca italiana dell'importo riportato sul bonifico. Se ha un conto estero in lire la banca corrispondente estera viene accreditata di tale importo.

Il problema che si pone è quello di stabilire se la banca in un caso del genere può essere imputabile del concorso in falso in atto pubblico o privato, dovendo tener presente la natura giuridica della banca nonché la natura del modulo valutario che è dubbio essere atto pubblico.

Il bonifico è un ordine di pagamento che la banca dà alla propria corrispondente.

L'assegno bancario in valuta è un assegno che viene staccato dalla banca sul deposito all'estero. È possibile solo allorché sulla piazza del beneficiario quell'assegno sia negoziabile.

In sede ispettiva le possibilità di rilevare tale irregolarità sono limitate a meno che non si disponga di idonei elementi informativi.

Tuttavia lo strumento che bisognerà consultare è costituito dalle schede e dai conti nostri per cui, quanto meno, bisognerà conoscere il nominativo della persona interessata alla esportazione di capitali all'estero.

Se non si trovano i conti nostri bisogna farsi consegnare, per l'approfondito esame, dalla banca, gli inventari dei conti.

b) *Esportazione con depositi fiduciari.*

La banca italiana poniamo abbia un deposito a breve presso una corrispondente estera. Nell'ambito di un rapporto fiduciario fra le due banche, la banca italiana consente ad una società finanziaria o società ponte di proprietà di un residente, di attingere, mediante fidi, a tale deposito che quindi, pur figurando come attività della banca italiana, è di competenza di una persona fisica o giuridica.

Dal punto di vista del « pareggiamento » la banca si copre, nel groviglio della posizione in cambi, costituendo a fronte dell'attività una passività.

Questo caso rappresenta una esportazione temporanea in quanto il deposito è a tempo (*time deposit*) ed ha la durata di sei mesi rinnovabile alla scadenza.



Per depositi superiori alla durata di un anno occorre l'autorizzazione dell'UIC.

È tacito che tale forma di esportazione illecita di capitali all'estero presuppone la collusione di una banca italiana. In sede ispettiva quando si fa l'esame degli inventari dei depositi a tempo, bisognerà controllare la raccolta dei contratti e la documentazione varia che deve coincidere con l'ammontare dei « vincolati a tempo ». Gli inventari di cui sopra normalmente vengono redatti mensilmente. Alcune banche li compilano trimestralmente, nel qual caso si chiederà alla banca di redigerli al momento.

Pertanto, in sintesi, per il controllo, bisognerà avvalersi:

- degli inventari;
- di materiale cartaceo;
- della situazione contabile relativa ai vincolati a tempo.

Particolare rilievo assume il controllo della cassa valute che costituisce la categoria più importante delle disponibilità della banca.

In essa troviamo:

- biglietti di Stato o di banche estere;
- *travellers' cheques* (assegni in valuta estera caratterizzati dalla doppia firma: una apposta al momento dell'emissione, una al momento del pagamento);
- cedole di titoli (sempre in valuta estera);
- assegni veterani (titoli emessi dal tesoro USA per pagamento di pensioni ad italiani ex emigrati).

Attraverso l'esame della cassa valute si riesce a scoprire qualche illecito valutario.

### c) *Esportazione fondi sporchi*

Riciclaggio di denaro sporco frutto di rapine, sequestri di persona o altri fatti illeciti:

#### 1) Impiego di tali mezzi in Italia:

- a) cambio con altre banconote di diverso taglio presso una banca italiana dietro pagamento di compenso (collusione della banca);
- b) cambio con vaglia cambiario o assegno; effettuazione di bonifici all'interno ad altre persone; apertura conti in banca e depositi al portatore; conto corrente di deposito, di corrispondenza, ecc.;

2) Impiego di tali mezzi all'estero: trasferimento con esportazione materiale delle banconote in mercati nei quali possono essere trasformate in valuta (esempio Svizzera, dove successivamente, queste banconote in valuta possono essere ritrasformate in lire).

Tali operazioni però sono poco convenienti per la perdita in cambio e per il deprezzamento della lira biglietto.

Gli operatori per il riciclaggio o per la manovra della manovranza possono essere: commissionari di borsa, agenti di cambio, notai, ecc.

d) *Compensazione di debiti di gioco.*

È il caso di residenti che si recano all'estero per giocare e, a fronte della perdita, emettono un assegno in lire al portatore o a prestanome del proprietario del Casinò che si occuperà poi di farlo rientrare illecitamente in Italia per la riscossione.

Il prestanome del Casinò, beneficiario degli assegni emessi a saldo di debiti di gioco figurerà come residente e sarà intestatario di un conto interno. Dopo l'incasso le banconote o vengono materialmente esportate in lire, o depositate presso altra banca per essere successivamente esportate con sistemi diversi. L'assegno può essere rilasciato al portatore o in bianco per cui può essere incassato da chiunque una volta introdotto in Italia ed accreditato su qualsiasi conto.

e) *Conto interno in lire alimentato da assegni e utilizzo per il prelievo di fondi. Conti di transito.*

Tale forma di illecita esportazione di capitale all'estero presuppone l'esistenza di una organizzazione. Si può porre in essere nel seguente modo: Tizio, prestanome dell'organizzazione, apre un conto interno presso una banca italiana. Tale conto viene alimentato da assegni bancari emessi da coloro che vogliono esportare i loro fondi all'estero.

Il conto viene utilizzato dal prestanome che ha le seguenti possibilità:

a) emettere assegni al proprio nome, incassare il relativo importo e consegnare le banconote all'organizzazione che provvederà al materiale trasporto all'estero;

b) emettere assegni al portatore dando possibilità a chiunque di incassare presso altra banca e trasferire all'estero il contante;

c) effettuare ulteriori depositi, presso altre banche, da alimentare con gli assegni ricevuti, dopo avervi apposto una serie di girate, al fine di stornare eventuali sospetti dal conto dell'emittente e nella certezza che la serie di girate rende difficoltosa l'identificazione dell'ultimo giratario.

I conti suddetti possono essere alimentati anche con bonifici.

I fondi così versati vengono prelevati, lo stesso giorno o subito dopo, e trasferiti su altro conto. Si ha in tal caso il conto di transito, conto cioè che viene aperto per l'accredito e l'immediato addebito su altro conto. L'intestatario di questo altro conto utilizzerà i fondi con le modalità sopra descritte, curando la materiale esportazione della valuta.

Occorre precisare che le banche non sono tenute a controllare la provenienza dei fondi che vengono versati in conti non scoperti ma

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

che trovando conti di questa specie si possono muovere addebiti formali.

In sede di controllo alle banche è possibile rilevare questi conti per le seguenti caratteristiche:

— i saldi sono sempre per cifre tonde o per importi spezzati indicativi però del controvalore in valuta per cifra tonda;

— gli addebiti si manifestano dopo che gli accreditamenti sono arrivati alle cifre tonde.

Tipo di accertamento che si può fare è quello sui titoli di solvibilità del titolare del conto.

Sui fondi versati sui sopradetti Conti di transito la banca non paga nulla o al massimo lo 0,50 per cento di interesse.

f) *Costituzione di disponibilità all'estero attraverso la sovrapproduzione e la sottofatturazione di merci.*

Per « sovrapproduzione » si intende una maggiorazione del prezzo di importazione della merce, mentre per « sottofatturazione » si intende una diminuzione del prezzo di esportazione della merce.

Con accordi particolari con la controparte estera il *surplus* di valuta, rispetto al prezzo effettivo della merce, viene depositato su conti esteri intestati agli operatori nazionali.

La differenza di prezzo costituisce una disponibilità all'estero da parte dell'operatore sia questi l'importatore o l'esportatore.

Il sistema della sovrapproduzione e della sottofatturazione ha avuto un notevole sviluppo e una più facile esecuzione specialmente nell'ambito della CEE in considerazione della abolizione fra gli Stati della Comunità dei dazi doganali per cui le merci possono circolare liberamente. Nel caso della sovrapproduzione i controlli sono difficili e manca l'interesse di un accertamento penetrante da parte delle dogane in quanto tale sistema fa aumentare il gettito dell'IVA che è riscossa dalle dogane stesse. Connesso al problema dell'illegittima sovrapproduzione e sottofatturazione è l'accertamento della congruità dei prezzi. I controlli circa la congruità dei prezzi avvengono da parte delle banche, degli organi doganali e dell'UIC.

I controlli di competenza delle banche sono assenti o carenti, sia perché il personale non è esperto in merceologia, sia perché gli operatori non sempre si avvalgono della stessa banca, sia perché esiste una mancanza di collegamento tra UIC, banche e dogane.

Nel caso di consegna di moduli valutari in bianco agli operatori è ovvio il controllo da parte delle banche è del tutto inesistente.

L'introduzione nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale n. 43 del 1973 della facoltà concessa ai funzionari doganali di prescindere dall'eseguire la visita doganale delle merci, ovvero di limitarla e di considerare conforme al dichiarato la merce o la parte di essa non visitata. Oltre a quanto prima detto circa l'aumento del gettito dell'IVA hanno limitato molto lo strumento di controllo costituito dall'accertamento doganale.

È da tener presente, infine, che i regolamenti comunitari presuppongono una certa veridicità sul prezzo della merce.

Sono state avanzate varie proposte per porre rimedio a tale forma illecita di esportazione di valuta. Fra queste si riportano le più discusse:

1) impedire la consegna dei moduli valutari nelle mani degli operatori;

2) inviare direttamente i moduli dalla banca alla dogana, prescrivendo all'operatore economico di dichiarare la dogana presso la quale effettuerà l'operazione;

3) ricostituire i nuclei collegamento dogane, al fine di poter controllare con validi metodi di raffronto, i prezzi esposti nei moduli di denuncia benessere;

4) istituire un'anagrafe valutaria.

g) *Costituzione illecita di disponibilità da parte di spedizionieri italiani mediante regolamenti anticipati.*

In base alle attuali norme valutarie (vedi fascicolo transazioni invisibili) gli spedizionieri nazionali possono chiedere valuta alle banche agenti italiane per regolare rapporti debitori nei confronti di spedizionieri esteri, mediante le cosiddette « note spese » che non sono altro che fatture con riserva di presentare tutta la documentazione a supporto dell'operazione e tenerla a disposizione degli organi di controllo per eventuali ispezioni e poi darla alla banca per la invalidazione ai fini valutari. A questo punto, non presentando questa documentazione di comodo, potrebbero costituirsi all'estero delle disponibilità. Le banche, è da osservare, non pongono un'accurata diligenza nell'accertare effettivamente la qualifica di spedizioniere del richiedente e tale forma è soprattutto attuabile quando si tratti di una spedizione occasionale.

h) *Costituzione di disponibilità illecite mediante alimentazione ed utilizzazione di conti esteri in valuta intestati a banche dell'estero o clientela non residente.*

Questi conti possono essere alimentati in Italia con rimesse di banconote o titoli di credito dal titolare e solo da lui sino al controvalore di un milione per anno solare. L'intestatario del conto estero deve dimostrare che i valori che versa sono di diretta acquisizione, cioè di effettiva provenienza estera o dichiarare che le lire, nel caso in cui effettui il versamento di lire, sono provenienti dal cambio di valuta portata direttamente dall'estero. Queste forme di esportazione sono state molto usate in quanto prima il limite era di un milione per operazione e non per anno solare.

Caso accaduto: una organizzazione di persone fisiche di nazionalità estera, ma con residenza in Italia, aveva aperto conti esteri in valuta a nome di persone apparentemente non residenti. Queste rifornivano tali conti con valuta rastrellata sul mercato parallelo o presso prestatori di servizi (alberghi, ristoranti, ecc.). Benché la norma valutaria facesse divieto di effettuare versamenti a persone non bene

identificabili, tale norma veniva facilmente elusa utilizzando nomi molto comuni come Bianchi, Rossi, Neri, Esposito, ecc.

I versamenti effettuati, al termine di parecchi giri fra conti, affluivano su un unico conto estero in valuta intestato ad una Finanziaria, che risultava avere la sede amministrativa, per esempio, a Vaduz, e che provvedeva, con un semplice ordine, a trasferire i suddetti capitali all'estero.

In sede ispettiva un controllo per evidenziare fatti del genere è molto difficile in quanto in una banca esistono migliaia di conti esteri in valuta per cui bisogna disporre almeno di qualche elemento per poter identificare il conto interessato. Si chiederà di poter visionare l'inventario, o lo schedario con le schede di alimentazione. Si esamineranno quindi le varie partite relative ai versamenti e si controlleranno tutti gli esiti di partite rilevanti. Altro accertamento da fare sarà quello sulla qualifica di residente o di non residente dell'intestatario del conto.

- i) *Costituzione di disponibilità illecite che si attua con l'abusiva apertura di conti in Italia da parte di persone aventi la doppia nazionalità o residenza.*

I soggetti sopradetti, utilizzando la loro doppia qualifica, aprono un conto interno in lire dal quale trasferiscono i fondi su un conto estero in valuta acceso sempre al loro nome.

- l) *Traffico di vaglia postali internazionali.*

I vaglia postali internazionali sono simili a quelli interni. Possono essere telegrafici o ordinari. Secondo le norme valutarie in vigore fino al 1974 potevano essere usati per pagamenti all'estero fino ad un controvalore di lire un milione, occorrendo, per cifre superiori, l'autorizzazione della rappresentanza UIC presso la Banca d'Italia.

Tale vaglia può essere utilizzato anche per il pagamento di operazioni finanziarie e commerciali.

Dal 1974 (2 febbraio), il limite massimo di questi vaglia postali internazionali è stato portato a lire 100.000 per tutti i paesi ad eccezione della Svizzera, Paese per il quale la validità massima è fissata in lire 30.000.

Le causali per poter utilizzare tali vaglia sono moltissime essendo comprese tutte quelle di carattere finanziario e commerciale ed il beneficiario può essere sia un residente che un non residente.

Secondo le vecchie norme che autorizzavano versamenti fino ad un milione, il sistema per esportare valuta all'estero era molto semplice in quanto bastava versare agli uffici postali lire e così trasferirle all'estero.

L'operazione poteva ripetersi infinite volte e si poteva così attuare una fuga di capitale a scopo speculativo perché oltre tutto era possibile lucrare anche sui cambi. Infatti l'Amministrazione delle poste e telegrafi stabilisce un cambio che non viene aggiornato frequentemente per cui, perdurando la instabilità del mercato, si potevano

avere, per la rigidità burocratica dell'Amministrazione postale, cambi molto favorevoli che costavano notevolmente alle poste e telegrafi.

Le lire così inviate all'estero venivano incassate in valuta e questa veniva ricambiata in lire che dava un controvalore superiore a quello iniziale per la differenza di valore della lira biglietto all'estero. Le lire così cambiate venivano reimportate e così gli operatori che si dedicavano a tale forma di attività illecita lucravano due volte.

Oggi con l'entrata in funzione della legge 159 e successive modificazioni, tale forma illecita di attività è diventata molto pericolosa perché la direzione centrale delle poste ha impartito disposizioni per rilevare e segnalare all'UIC i nominativi e le relative operazioni di coloro che più frequentemente adoperano tale mezzo di pagamento o dei nominativi di coloro che, anche se cittadini residenti all'estero, ricevono frequenti invii di denaro dall'Italia, da parte di più persone.

È opportuno ricordare che mensilmente il Ministero delle poste e telecomunicazioni pubblica un bollettino ufficiale sul quale vengono riportati in apposita tabella i cambi postali e i massimali di utilizzo per i singoli vaglia che oggi, ripetiamo, è di lire 100.000 per tutti i paesi e di lire 30.000 per la Svizzera.

m) *Esportazione di capitali all'estero a mezzo postagiro internazionali.*

Con alcuni Paesi, per l'esattezza quindici, esiste una convenzione in base alla quale si possono effettuare versamenti a mezzo postagiro internazionali.

Il limite massimo di utilizzo viene di volta in volta stabilito. Attualmente tale *plafond* è uguale a quello previsto per i vaglia postali e cioè lire 100.000 per tutti i Paesi, lire 30.000 per la Svizzera.

L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche per tali rimesse all'estero, è tenuta a controllare e segnalare all'UIC i nominativi che più frequentemente si avvalgono di tale forma di pagamento, commettendo abusi.

n) *Esportazione di capitali mediante abusiva alimentazione di c/c postali intestati a non residenti.*

Tali c/c sono tenuti dall'Amministrazione delle poste e telegrafi in Italia.

È fatto divieto di tenere c/c all'estero se non con apposita autorizzazione.

I c/c postali intestati a non residenti possono essere alimentati con rimesse direttamente provenienti dall'estero o con lire di c/estero. Tutte le rimesse che non abbiano la suddetta provenienza, sono illegittime. Le disponibilità in tali c/c postali sono direttamente trasferibili all'estero. Con esse si possono effettuare pagamenti per operazioni di *import-export*.

Per somme superiori ad un milione occorre l'autorizzazione della Rappresentanza UIC presso la Banca d'Italia. Tale c/c può funzionare anche come conto di compensazione.

- o) *Esportazione di capitali mediante invio a residenti di pieghi contrassegno.*

Trattasi di buste vuote inviate contrassegno di valuta fino alla cifra di lire un milione. Il residente accettava il plico e pagava. Tramite le stanze di compensazione delle due Amministrazioni postali italiana ed estera veniva poi trasferita la valuta e gli operatori lucravano la differenza di cambio postale più il minor valore del biglietto di banca all'estero.

- p) *Compensazioni.*

Sistema tipico di esportazione di capitali all'estero è quello della compensazione di crediti e debiti, per il tramite bancario, tra residente e non residente e al di fuori del circuito bancario vi si dedicano organizzazioni che si servono di una fitta rete di intermediari.

Il sistema consiste nel saldare conti in Italia ad organizzazioni estere facendosi mettere a disposizione da queste, all'estero, la correlativa valuta creandosi così delle illegali disponibilità di fondi. Con tale sistema non c'è movimento di contante; non ci sono operazioni commerciali o transazioni di qualsiasi tipo.

Si attua con le seguenti modalità esemplificative:

a) tra residente e non residente. Il residente versa lire in Italia ad un non residente temporaneamente soggiornante in Italia, che le utilizza per estinguere obbligazioni da lui contratte con residenti. Riconoscerà all'estero il controvalore delle lire versategli, in valuta, al residente;

b) tra residenti. Modalità analoghe a quelle sopra descritte. Occorre però che una delle due parti sia in grado di riconoscere il credito all'altra, in valuta, all'estero;

c) a mezzo banche. Avviene accendendo un libretto al portatore o un deposito di c/c intestato ad un residente prestanome, ma manovrato da un non residente. L'esportatore di capitali fa affluire a questo conto le lire che vuole esportare. Queste lire verranno sempre utilizzate in Italia:

— per estinguere obbligazioni contratte da non residenti in Italia nei confronti di residenti come carovane o gruppi turistici;

— per rimesse a favore di parenti di emigranti. Le organizzazioni all'uopo costituite riconoscono all'esportatore di capitali italiano il controvalore in valuta all'estero;

d) carovane turistiche. Una agenzia turistica estera accende in Italia un conto interno intestato ad un prestanome. Questo conto viene alimentato, dopo il primo versamento, con banconote, con bonifici provenienti da altre banche, con versamento di assegni o lire provenienti da giri con altre banche effettuati dai materiali esportatori di capitali o da persone dal prestanome delegate. I pagamenti sono effettuati con assegni tratti dal prestanome o da persone da lui delegate e serviranno ad estinguere obbligazioni per prestazioni di

servizio rese all'agenzia turistica estera (alberghi, ristoranti, negozi di *souvenirs*, ecc.);

e) rimesse emigrati. Stesse modalità di quelle sopra descritte. All'estero si procederà al rastrellamento delle valute degli emigrati riconoscendo un cambio più favorevole di quello ufficiale. L'organizzazione provvederà poi a versare i corrispettivi in lire ai familiari degli emigrati, attingendo dal conto interno acceso al prestanome.

In sede ispettiva, oltre ad un esame della documentazione relativa alla movimentazione dei conti interni che possa confermare i sospetti sulle illecite utilizzazioni del conto interno, occorrerà porre la massima attenzione nel riscontro della qualifica di residente all'intestatario del conto.

q) *Inosservanza delle norme che regolano i crediti verso la clientela previsti dal punto terzo del Mod. 5/M sotto la denominazione « Degli anticipi e dei ritardi - Leeds and legs ».*

Queste forme riguardano il regolamento anticipato per importazioni merci e servizi nonché il regolamento posticipato per esportazioni italiane.

Attualmente agli importatori è consentito di anticipare il pagamento della merce importata di 60 giorni (o di due mesi), rispetto allo sdoganamento della merce od alla effettuazione del servizio, mentre gli esportatori possono incassare il controvalore entro 120 giorni (o quattro mesi) dall'avvenuta esportazione della merce. Queste forme influiscono negativamente sulla bilancia dei pagamenti concretizzando forme di costituzione temporanea di disponibilità all'estero e generando tensioni sulla lira.

Nel 1972 la pressione sulla lira era tanto forte che venne dichiarata la inconvertibilità delle banconote. Gli operatori, per costituirsi temporanee disponibilità di valuta all'estero, facevano frequente ricorso a tali forme di regolamento, per cui, per scoraggiarli, nel gennaio del 1973 i termini delle importazioni furono portati a sessanta giorni e quelli per le esportazioni a trenta giorni. Tali termini furono successivamente dilatati.

Le motivazioni del comportamento degli operatori, nell'attuazione di tale forma, possono essere le seguenti:

a) il formarsi di aspettative di svalutazione della lira o di altre valute e la speranza quindi di trarre il maggior vantaggio da un deposito più prolungato delle disponibilità all'estero;

b) la possibilità di trarre un maggiore interesse sulle disponibilità in tal modo costituite all'estero.

Le forme di evasione di cui sopra incidono in modo difforme, in quanto c'è uno sfasamento tra la bilancia economica (in base ai dati doganali rilevati all'atto dell'entrata od uscita delle merci al confine) e la bilancia di cassa (effettuandosi i pagamenti anticipatamente o posticipatamente rispetto al movimento delle merci).

In caso di inosservanza dei termini la banca agente deve, entro quindici giorni, sollecitare l'operatore a regolare la propria posizio-



ne ed in caso negativo, entro altri quindici giorni, segnalare la inadempienza al Cambital.

In sede ispettiva si può allargare il controllo presso le ditte per vedere se tale operazione è stata fatta solo a fini speculativi non avendo queste necessità di importare merci e quindi accertare, per lo meno, che i termini di regolamento vengano rispettati non potendo incidere sulla libertà del commercio e della iniziativa privata.

- r) *Regolamento anticipato per importazione di merce a fronte del quale l'importazione della merce non si verifica o si verifica parzialmente.*

Le forme di pagamento anticipato per importazioni presentano aspetti delicati e alquanto pericolosi per cui una legge del 1952, prescrisse il deposito di una cauzione dell'importo del 5 per cento per le operazioni superiori a 10 milioni di lire.

La cauzione, vincolata a favore dell'UIC, può essere sostituita da una fidejussione bancaria. Con tale documento la banca si obbliga a pagare per conto terzi, nel caso in cui la merce non venga importata o importata in quantità inferiore a quella anticipatamente pagata.

Nel caso di incertezze che dovessero sorgere in quanto il mancato perfezionamento dell'operazione dovesse ascriversi a sopravvenute circostanze reali, le banche agenti sono tenute a interpellare l'UIC.

- s) *Mancato incasso del corrispettivo di merce esportata.*

Si ha questo caso di mancato incasso del controvalore di merce esportata, quando l'operatore nazionale dimostra, con falsa documentazione, che non è più possibile, per vari motivi (deterioramento della merce, fallimento o morte dell'imprenditore estero ecc.) realizzare il prezzo delle merci esportate.

- t) *Utilizzo di doppio modulo di benessere ottenuto per la stessa operazione.*

Tale forma si ha quando un operatore nazionale, dopo avere effettuato una regolare operazione di esportazione, dichiara alla banca che gli aveva rilasciato il Mod. A/Export, di avere smarrito tale documento valutario e ne richiede il rilascio di uno nuovo per regolarizzare la stessa operazione. L'operatore distrugge i fogli 1 e 2 del primo modulo e con l'utilizzo del secondo esemplare rilasciatogli dall'istituto di credito, ha la possibilità di depositare allo estero il controvalore dell'esportazione. Ciò è possibile in quanto, in pratica, non vi è alcun collegamento tra dogane e banche, come abbiamo già detto, motivo per il quale è stata avanzata la proposta di ricostituire i nuclei collegamento doganale.

- u) *Trasferimento di valuta all'estero a fronte di apparente importazione di merce.*

Un operatore economico appronta una falsa documentazione relativa ad una fittizia operazione di importazione per ottenere il Mod. A/Import ed essere quindi autorizzato a portare all'estero valuta. Organizzazioni curano l'incetta o la falsificazione di moduli valutari presso le banche o gli operatori economici ai quali, i modelli di « Procedura speciale », vengono forniti direttamente dallo UIC, apponendo falsi timbri ed attestazioni doganali, li intestano ad operatori falliti o inesistenti, e creano così i supporti idonei a portare all'estero capitali. La banca, dietro esibizione della documentazione, apparentemente regolare, dà corso al bonifico. Le sopradescritte modalità di esportazione di capitali hanno come presupposto la complicità o la colpevole omissione di controllo della banca.

- v) *Costituzione di disponibilità all'estero attuata a mezzo di mancata reimportazione di macchinari e materiali esportati per importanti lavori.*

Questa forma di esportazione illecita di capitali all'estero si attua allorché si ha la mancata reimportazione di macchinari ed attrezzature esportati temporaneamente per lavori da effettuarsi all'estero. Al termine dei lavori, anziché essere reintrodotti in Italia, sono dichiarati « obsoleti » o danneggiati per cui la loro reimportazione costerebbe più del loro valore. Vengono ufficialmente ceduti all'estero per prezzi irrisori (sottofatturazione), mentre in realtà sono stati subito venduti al loro effettivo alto valore, con accredito del controvalore in conto. L'unica, ma relativa, contromisura può essere quella di richiedere, con apposita perizia, il valore residuo di tali macchinari e attrezzature.

- w) *Costituzione di disponibilità all'estero attuata dalle banche agenti attraverso operazioni in cambi effettuate con operazioni in cambi volutamente in perdita.*

Bisogna premettere che esiste sempre la complicità della banca dell'estero, la quale si preoccupa di costituire all'estero una disponibilità valutaria pari alla perdita « voluta » dalla banca italiana, che pone in essere questa operazione o nell'interesse della banca italiana stessa, o di un funzionario, o di un cliente della banca italiana. La banca agente nella stessa giornata effettua un acquisto di valuta contro lire ad un certo cambio. Il regolamento avviene attraverso i c/nostri ed i c/loro con accredito, da parte della banca estera del c/nostro ed accredito del c/loro alla banca estera. A fine giornata la banca italiana rivende la stessa valuta acquistata in precedenza ad un cambio inferiore. La differenza è una trasformazione di lire interne in lire di conto estero. Questa operazione è

possibile perché la banca agente non viola il principio del pareggiamento.

È evidente la connivenza della banca agente e della banca estera.

Come tecnica ispettiva si può andare a vedere la documentazione contabile e procedere ad un esame degli estratti conti « c/nostri » e « c/loro ». Poi si può vedere il cambio applicato nelle due operazioni trattate dalla banca. È molto difficile quindi scoprire infrazioni di questo tipo dato tra l'altro, che la banca non segnala questa operazione sul 5M rispettando il principio del pareggiamento. In questo modo la banca italiana può esercitare una pressione enorme sulla lira.

*z) Costituzione di capitali all'estero mediante la regolare partecipazione di una società italiana in una società estera con la mancata reintroduzione in Italia degli utili conseguiti.*

Attraverso l'acquisizione di un pacchetto azionario di una società estera da parte di una società italiana è possibile fare un investimento all'estero.

Quando la società estera ripartisce gli utili la società italiana non reintroduce quegli utili in Italia ma si costituisce delle disponibilità all'estero. A questo proposito si può notare la lacunosità della legge che non elenca chiaramente quali siano le disponibilità all'estero. Tra l'altro la normativa valutaria consente questi investimenti all'estero, non obbliga a reintrodurre gli utili che ne derivano e non prevede l'obbligo del rendiconto della attività della società italiana all'estero. Prevede soltanto l'obbligo del deposito previo.

#### 9. — TECNICA ISPETTIVA IN FASE DI ACCERTAMENTI VALUTARI.

Per prima cosa bisogna accertare che la banca abbia rispettato la disposizione di non aprire conti interni in lire a non residenti. Le banche, va tenuto comunque presente, non sono tenute a controllare la provenienza dei fondi che vengono versati in conti non coperti.

Quindi bisogna procedere attraverso il controllo del saldo del conto intestato ad un nominativo attraverso l'inventario dei conti. Dopo di che bisogna controllare i documenti che modificano la posizione di quel determinato cliente.

Quando si trovano conti alimentati da assegni che hanno molte girate bisognerà fare attenzione perché potrebbe trattarsi di conti di transito (v. forma di esportazione n. 5).

Per appurare l'esistenza di certi conti, occorrerà prendere prima contatto con l'addetto ai depositi e conti interni, quindi visione « dell'inventario dei conti » (che deve esistere compilato alla fine del mese, del trimestre o dell'anno).

Se la banca non ha l'inventario bisognerà chiedere la documentazione di apertura dei nuovi conti (schede di apertura di conti) o la rubrica dei titolari dei conti.

Nelle grandi banche bisognerà invece chiedere lo « schedario generale » che è un complesso di schede di apertura (non di movimentazione) di conti.

Se tutti e quattro gli strumenti di accertamento suddetti sono negativi sarà opportuno farsi rilasciare una dichiarazione nella quale si attesti che per il nominativo indicato non esiste alcun tipo di conto. Per il controllo dell'utilizzazione del conto bisognerà chiedere gli estratti conto (o le schede se non c'è ancora la contabilità meccanizzata) dall'esame dei quali si ricostruirà il movimento e le causali dei versamenti e dei prelevamenti.

Nelle distinte di versamento degli assegni sono indicati gli estremi degli stessi per cui, attraverso essi, si potrà risalire anche alle persone emittenti. Per gli addebitamenti si troveranno soltanto assegni tratti sul nome del titolare o al portatore. In tal caso sarà opportuno esaminarli uno per uno per la ricerca dei nominativi.

GLOSSARIO  
TERMINI RICORRENTI IN MATERIA VALUTARIA —  
CONCETTI

---

GLOSSARIO

---

TERMINI RICORRENTI IN MATERIA VALUTARIA — CONCETTI

---

« A »

**ACCELERAMENTO**, premio di: (*despatch money*) compenso corrisposto al caricatore della merce per il minor tempo impiegato, rispetto a quello precisato nel contratto (*stallia*), per effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci.

**ACCETTAZIONE CAMBIARIA**: sottoscrizione da parte del debitore della tratta su di lui spiccata dal creditore.

Spesso nel commercio internazionale il venditore richiede l'accettazione bancaria, ossia eseguita da parte di una banca, della tratta spiccata per l'importo delle merci spedite.

L'accettazione da parte della banca corrisponde, nei riguardi del compratore, ad un'apertura di credito di firma.

**AGGIOTAGGIO**: è la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose o l'uso di altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nelle borse un aumento o una diminuzione del valore delle azioni di una Società o di altri titoli.

**ACCREDITARE**: iscrivere una partita nella sezione avere del conto.

**ADDEBITARE**: iscrivere una partita nella sezione dare del conto.

**AEREI ESTERI**: ai fini delle disposizioni valutarie sono gli aerei appartenenti a persone fisiche e giuridiche residenti (con sede) all'estero.

**AEREI NAZIONALI**: ai fini delle disposizioni valutarie sono gli aerei appartenenti a persone fisiche e giuridiche residenti (con sede) in Italia.

**AGENTE CON RAPPRESENTANZA**: intermediario del commercio, stipula contratti e vincola la ditta.

**AGENTE DI VENDITA**: intermediario del commercio, Suo compito è quello di promuovere (non concludere) l'affare per conto della ditta.

**A.M.E.**: Accordo Monetario Europeo. Tale organismo subentra all'E.P.U.

**AMMORTAMENTO**: è il processo di ripartizione di un costo pluriennale a carico di due o più esercizi.

**APERTURA DI CREDITO BANCARIO**: è il contratto con il quale la banca si obbliga tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo indeterminato.

**APPLICAZIONE**: vedi Regole dell'applicazione.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

**ARBITRAGGIO:** scelta per il regolamento di una operazione a mezzo della rimessa diretta, con un certo tipo di valuta o a mezzo tratta. Anche: scambio di valuta con altra valuta allo scopo di scegliere la via economicamente più conveniente.

**AREE VALUTARIE:** sono quattro, servono per il pareggiamento della posizione in cambi e sono date dalle seguenti valute:

- dollaro;
- valute Paesi CEE;
- altre valute;
- altre valute di conto valutario.

**ASSEGNO BANCARIO O CHEQUE:** titolo di credito col quale una persona che ha fondi disponibili presso un banchiere ne dispone, ordinandone il pagamento, totale o parziale, a favore proprio o di terzi. È pagabile a vista.

**ASSEGNO BANCARIO SBARRATO:** lo sbarramento tende a raggiungere lo scopo di ovviare ai pericoli derivanti dallo smarrimento o dal furto del titolo. È fatto divieto alla banca di acquistare tale tipo di assegno da altre persone che non siano loro clienti o altri banchieri e di incassarlo se non per conto di questi.

**ASSEGNO BANCARIO IN VALUTA:** assegno spiccato da una banca nazionale su un deposito estero.

**ASSEGNO CIRCOLARE:** è un titolo di credito all'ordine, emesso da un Istituto di Credito autorizzato, per somme già disponibili presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente. Si differenzia da quello bancario perché assume, anziché la forma di un ordine rivolto ad un terzo affinché paghi, quello di una promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata facendo in tal modo sorgere una obbligazione diretta della banca emittente, perché prevede una molteplicità di luoghi di pagamento, perché viene emesso previa costituzione delle provviste da parte del richiedente ed infine perché prevede un più lungo termine di presentazione (trenta giorni anziché otto se pagabile nello stesso comune di emissione, quindici giorni se in altro comune dello Stato - articolo 32 L.Ass.R.D. 1933, n. 1736).

**ASSEGNO A COPERTURA GARANTITA E « VADEMECUM »:** titolo di credito non regolato dalla legge ma entrato nella prassi bancaria. Si ha quando il trattario rilascia al cliente moduli di assegni sui quali viene indicato che essi sono coperti della provvista. Su tali titoli, oltre ad essere apposta la clausola « A copertura garantita », viene specificata la somma massima per la quale possono essere emessi.

**ASSEGNO DA ACCREDITARE:** assegno sul quale, sulla faccia esteriore ed in senso trasversale, viene apposta la clausola « Da accreditare » con la quale si vieta che il titolo sia pagato in contanti ma solo mediante una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro di conto o compensazione).



**ASSEGNO NON TRASFERIBILE:** assegno sul quale il traente o il girante appongono la clausola « Non trasferibile », con l'effetto di renderlo pagabile soltanto alla persona che lo ha ricevuto (prenditore), anche mediante accredito sul suo conto corrente, oppure ad una banca alla quale sia stato girato per l'incasso.

**ASSEGNO POSTALE:** titolo di credito che presuppone l'esistenza di un conto corrente postale. In relazione alla natura contrattuale di tale rapporto la Posta si obbliga a compiere una serie di prestazioni in favore del correntista che si sostanziano principalmente con la facoltà data al titolare del conto di effettuare in qualunque località incassi e pagamenti a mezzo della posta.

**ASSEGNO POSTALE ALL'ORDINE:** titolo di credito pagabile presso ogni ufficio postale, a qualunque possessore legittimato da una serie continua di girate.

**ASSEGNO POSTALE LOCALIZZATO:** titolo di credito con il quale si dispongono pagamenti a favore di un beneficiario designato, presso un determinato ufficio postale. Non è girabile.

**ASSEGNO TURISTICO O TRAVEL CHEQUE:** il traente subordina il pagamento da parte del trattario all'esistenza sul titolo, al momento della presentazione, di una doppia firma conforme del prenditore. La prima firma apposta da questo al momento della emissione si chiama di « confronto » e la seconda, apposta al momento della presentazione, di « identificazione o di controllo ».

**ASSEGNI VETERANI:** sono titoli emessi dal Tesoro americano per pagamento pensioni a italiani ex emigrati.

**AUTOFINANZIAMENTO:** è dato da riserve corrispondenti ad utili non distribuiti ai soci e destinate ad aumento del capitale.

**AVALLO:** atto con cui una persona, detta avallante, garantisce il pagamento di una cambiale firmata da un terzo.

**AVVIAMENTO:** complesso di favorevoli condizioni di carattere obiettivo (clientela, ubicazione, merce di fabbrica) e di carattere soggettivo (capacità organizzativa, maestranze) per cui l'impresa riesce a godere di un lucro più alto di quello che dovrebbe ottenere in relazione al proprio capitale ed ai rischi. Si rende suscettibile di misurazione monetaria ed il suo valore viene compreso nel capitale solo quando è stato sostenuto un costo.

**AZIENDA:** insieme organizzato di persone e di mezzi economici. Il c.c. dà la seguente definizione: « complesso organizzato dallo imprenditore per l'esercizio dell'impresa ».

**AZIENDA COMPLESSA:** quando all'attività di amministrazione dell'azienda concorrono più persone.

**AZIENDA DI PRODUZIONE:** azienda in cui l'attività è rivolta alla produzione di un valore.

**AZIENDA DIPENDENTE:** azienda nella quale chi amministra svolge la sua azione sotto il controllo del proprietario (azienda in-

dividuale con vasto patrimonio) o dei comproprietari (società commerciali) o di appositi organi (come accade nelle aziende pubbliche).

**AZIENDA DIVISA:** azienda complessa in cui le operazioni che le danno vita si attuano in più centri produttivi che possono essere accolti in una stessa località o anche in città e paesi diversi. Lo ordinamento decentrato comprende la sede centrale e le sedi minori che si dicono filiali, succursali, agenzie. Tutte le operazioni hanno caratteri tecnici uguali e non differiscono neppure da quelle attuate nella sede centrale, come può osservarsi nelle banche, nei grandi empori, ecc..

**AZIENDA INDIPENDENTE:** azienda nella quale il soggetto è, nel contempo, autorità eminente ed intelligenza direttiva (es. impresa individuale).

**AZIENDA INDIVISA:** azienda complessa in cui le operazioni che le danno vita possono attuarsi in un solo centro produttivo.

**AZIENDA PRIVATA:** azienda in cui il soggetto è una persona naturale, ovvero una libera associazione di persone alle quali i beni dell'azienda appartengono, con diritto, in caso di scioglimento, in relazione alla quota loro spettante. Mira all'esercizio di una attività economica a carattere privatistico.

**AZIENDA PUBBLICA:** azienda nella quale il soggetto è un ente di diritto pubblico e perciò vincolato da leggi speciali, in considerazione degli interessi di indole generale e durevole ai quali attende. In caso di cessazione i beni patrimoniali vengono avocati allo Stato. Mira ad una attività e soddisfacimento di bisogni pubblici.

**AZIENDA SEMPLICE:** azienda nella quale l'attività amministrativa viene svolta da una sola persona.

**AZIONE DI REGRESSO:** procedura con la quale, dietro protesto cambiario, si agisce contro i traenti e i giranti.

**AZIONI:** vedi titoli azionari.

**AZIONI CAMBIARIE:** procedure che si seguono per ottenere il pagamento delle cambiali, allorché alla scadenza, queste siano state rifiutate.

« B »

**BANCA D'ITALIA:** la legislazione valutaria la considera alla stregua dell'UIC indicandola, insieme a quest'ultimo, come Ente cui può essere delegata dal Mincomes o dal Mintesoro la facoltà di concedere autorizzazioni, in considerazione della sua qualità di Banca Centrale, di Organo di vigilanza sugli istituti di credito e delle sue specifiche competenze nel campo monetario e finanziario. Interviene sul mercato dei cambi a pronti per conto dell'UIC; svolge operazioni speciali con le banche centrali estere e con Organismi internazionali di cui gestisce i conti; effettua investimenti all'estero per conto dell'UIC; amministra le riserve auree ufficiali; presta la

sua collaborazione al Mincomes ed all'UIC in materia normativa; nomina le banche agenti e gli altri intermediari in cambi; esegue le negoziazioni di valuta; amministra depositi di titoli esteri per conto dell'UIC e della Cassa del Mezzogiorno.

**BANCHE:** aziende divise che intervengono sul mercato commerciale finanziario, esercitando normalmente il credito a breve termine (banche di credito ordinario).

**BANCHE AGENTI:** sono: la Banca d'Italia e le banche delegate a fungere da sue agenzie entro i limiti e le facoltà ad esse accordate.

**BEAR (Orso):** in gergo borsistico americano speculatore al ribasso Contr. **BULL (Toro).**

**BENESTARE:** vedi Denuncia benessere bancario.

**BIGLIETTI DI BANCA:** biglietti di valore superiore a lire 500. Sono stampati dalle officine carte valori della Banca d'Italia.

**BIGLIETTI DI STATO:** biglietti da lire 500 ed eventuali altri tagli inferiori. Sono stampati dal Poligrafico dello Stato.

**BONIFICO:** ordine di pagamento che una banca dà alla propria corrispondente estera, ovvero che un cliente dà alla banca di versare una somma determinata a favore di una terza persona.

**BORSA:** mercato in cui determinate categorie di persone si riuniscono in giorni e ore prestabilite. Il fine essenziale della borsa è di facilitare l'incontro della domanda e dell'offerta di merci, valori e servizi. In particolare nella borsa valori si contrattano azioni, obbligazioni, titoli di stato, cambi.

**BREVETTI:** attestati con cui si conferisce all'autore di una invenzione il diritto esclusivo di utilizzarne l'applicazione pratica.

**BROKERAGE:** provvigione accordata dall'armatore alla persona (sensale) che gli procura un contratto di trasporto marittimo.

**BUNKERATORI:** soggetti abilitati al rifornimento di carburanti e lubrificanti a navi ed aerei, nazionali ed esteri, nei porti o aeroporti italiani.

« C »

**CAMBI ESTERI:** regolamentazione di rapporti di crediti o debiti tra operatori di diverse nazionalità.

**CAMBIALE:** strumento di credito con il quale il trattario si assume l'obbligo di pagare ad una certa scadenza, una determinata somma. La parola cambiale è usata per indicare sia il vaglia cambiario, sia la cambiale tratta.

**CAMBIALE TRATTA:** titolo di credito mediante il quale una persona ordina ad un'altra di pagare una determinata somma ad

un terzo soggetto. Assume la formulazione del « e per me pagate ». Presuppone tre soggetti:

- il traente, che emette la cambiale;
- il trattario, che riceve l'ordine di pagamento;
- il prenditore, o beneficiario colui in favore del quale viene dato l'ordine di pagamento e che riceve il titolo cambiario.

**CAMBISTA:** funzionario responsabile della banca che segue il corso dei cambi, aggiorna il saldo della propria banca e regola gli acquisti e vendite di valute.

**CAMBIO CERTO PER INCERTO:** quantità fissa di moneta nazionale che viene cambiata con una quantità variabile di moneta estera. Tale tipo di cambio è adottato sulla piazza di Londra.

**CAMBIO DI APERTURA:** valore della moneta all'apertura della Borsa.

**CAMBIO DI CHIUSURA:** valore della moneta al termine della seduta di Borsa.

**CAMBIO EFFETTIVO:** controvalore della lira in valuta.

**CAMBIO INCERTO PER CERTO:** quantità variabile di moneta nazionale che viene cambiata con una quantità fissa di moneta estera.

**CAMBIO NOMINALE:** quando c'è stata soltanto offerta o solo domanda di denaro.

**CAMBIO TRAIETTIZIO:** scambio di monete contro divise estere.

**CAMBITAL:** Ufficio italiano dei cambi (vedi U.I.C.).

**CAPITALE DI DOTAZIONE:** è il capitale sociale.

**CAPITALE DI RISPARMIO:** riserva costituita da utili non distribuiti.

**CAPITALI VAGANTI:** movimenti internazionali di breve periodo, di tipo speculativo, dei capitali. Possono essere provocati anche dalle differenze esistenti nei tassi nazionali di interesse o da aspettative di svalutazione o rivalutazione di una data moneta.

**CAPPA:** parte aggiuntiva del nolo marittimo corrisposta al vettore, di solito nella misura del 5-10 per cento del nolo stesso.

**CARTELLO:** coalizione di imprese esercenti lo stesso ramo di industrie le quali si accordano in merito ai prezzi relativi all'acquisto delle materie prime, al volume della produzione, al prezzo minimo di vendita, alle zone geografiche di competenza etc. Giuridicamente le imprese aderenti al cartello conservano la loro individualità e al di fuori dei patti stabiliti hanno piena autonomia. Loro scopo fondamentale è quello di ridurre o eliminare alcuni costi (pubblicità, fitti, trasporti, magazzinaggi, etc.), e di eliminare la concorrenza.

**CASSA DI COMPENSAZIONE GENERALE:** regola direttamente i rapporti tra gli importatori ed esportatori del proprio Stato. Questi versano alla cassa gli impegni corrispettivi delle operazioni effettuate.

**CASSA VALUTA:** cassa delle disponibilità in valuta delle banche. In essa possiamo trovare: biglietti di Stato o di banche estere, travel cheque, cedole di titoli — sempre in valuta —, assegni veterani.

**CASTELLETTO:** libro nel quale sono registrati i clienti di una banca con l'indicazione, continuamente aggiornata, dei fidi che possono essere loro concessi. Vi sono indicati gli importi massimi di credito complessivo che la banca può concedere nelle varie forme (sconto, apertura di credito, anticipazione ecc.).

**CENTRO OPERATIVO CAMBI:** è l'ufficio che si occupa del perseguimento della posizione in cambi della banca.

**CENTRI RACCOLTA VALUTE:** soggetti non bancari quali agenzie di viaggio, enti, società, alberghi e privati che sono stati abilitati dalla Banca d'Italia all'acquisto di divisa estera con l'obbligo di farla affluire alla gestione ufficiale tramite una Banca agente.

**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE:** documento previsto dalle norme comunitarie che assicura l'attuazione, senza abusi, dei regimi preferenziali previsti per le merci comunitarie, sia con il sistema della riduzione dei dazi doganali sia con il sistema dei prelievi.

**CHEQUE:** vedi assegno bancario.

**CIRCA, ORDINI:** un ordine di borsa con la clausola « circa » significa che un determinato prezzo può essere eseguito ad un prezzo superiore (in caso di acquisto) o inferiore (in caso di vendita) a quello stabilito, entro un limite misurato dell'ammontare della provvigione ufficiale. Piccolo circa è la metà del « circa », largo circa è il doppio del « circa ».

**CLAUSOLA C.I.F.:** clausola contrattuale, che significa che nel prezzo corrisposto per l'acquisto di una merce sono compresi il costo della merce (Cost), le spese di assicurazione (Insurance) contro i danni che essa può subire durante il viaggio ed il nolo (Freight), cioè la spesa del trasporto marittimo. La consegna della merce avviene nel porto d'imbarco.

**CLAUSOLA C.F.:** clausola contrattuale con le stesse caratteristiche della clausola C.I.F. con l'eccezione che in questa, non è stato corrisposto il prezzo dell'assicurazione (Insurance) che rimane così a carico del compratore.

**CLEARING:** accordo tra due Stati inteso a regolare per compensazione i reciproci debiti e crediti che traggono origine dagli scambi internazionali. In forza di tale accordo gli importatori sono obbligati a versare in moneta nazionale ad una speciale cassa di compensazione del paese importatore il controvalore delle merci importate. Tale cassa effettua agli esportatori nazionali il pagamento delle merci esportate nell'altro o negli altri paesi contraenti, prelevando le somme necessarie dal fondo di cassa costituito con i versamenti eseguiti dagli importatori nazionali. In tal modo fra i paesi contraenti vengono a stabilirsi soltanto scambi di merci. I pagamenti agli esportatori nazionali vengono fatti seguendo l'ordi-

ne cronologico dei versamenti effettuati dai corrispondenti importatori dell'altro paese alla loro cassa speciale di compensazione.

**CLIENTELA PRIMARIA:** tipo di clientela che dà il massimo affidamento. Dà cioè le stesse garanzie di una banca per cui le operazioni con essa non comportano rischi.

**CLIENTI DI BANCA:** persone che intrattengono con le banche rapporti abituali e rilevanti di affari, tali da consentire alla banca non solo e non tanto la conoscenza diretta del titolare del conto ma anche e soprattutto le garanzie della sua solvibilità (sentenza della Corte d'Appello di Bari del 17 febbraio 1961).

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO:** comitato competente per tutte le questioni in cui vi sia connessione tra la politica creditizia e la politica valutaria. È composto da vari ministri tecnici e di esso fa parte anche il Governatore della Banca d'Italia.

**COMMERCIO:** è lo scambio della merce dietro compenso del suo corrispettivo in danaro.

**COMMERCIO AL MINUTO:** è la vendita dal dettagliante al singolo consumatore.

**COMMERCIO ALL'INGROSSO:** il grossista compra e vende allo ingrosso.

**COMMERCIO IN TRANSITO:** tratta il commercio di merce acquistata all'estero da operatore italiano per essere rivenduta ad operatore residente in altro Paese.

**COMMISSIONARIO:** intermediario del commercio. Opera in nome proprio ma per conto di terzi. Deve attenersi alle clausole del mandato per quanto riguarda qualità, quantità e prezzo.

**COMPENSAZIONE, STANZA DI:** ufficio funzionante presso le filiali locali della Banca d'Italia, nel quale le banche liquidano le loro reciproche posizioni debitorie e creditorie tramite la compensazione dei crediti e dei debiti corrispettivi, evitando così inutili movimenti di denaro.

**CONCESSIONARIO:** intermediario del commercio. Assicura ad una impresa un certo numero di vendite. Commercia in proprio.

**CONTI AUTORIZZATI:** conti particolari, autorizzati da Mincom, concessi a determinate categorie di operatori, in relazione alla attività che svolgono (compagnie di assicurazione, di navigazione, spedizionieri, transitari, agenti marittimi, bunkeratori) per cui hanno continui rapporti con l'estero con frequenti operazioni di esborsi ed introiti in valuta. L'UIC fissa un massimale superato il quale i fondi eccedenti devono essere ceduti.

**CONTI DI ATTESA ORDINARI:** conti di breve durata che vengono accessi in attesa che venga data definitiva destinazione alla valuta. Hanno validità massima di trenta giorni. Per le lire tali conti non si aprono.

**CONTI DI CAPITALE:** conti aperti a nome di non residenti presso qualsiasi banca italiana per il regolamento di operazioni concernenti movimenti di capitale. Le disponibilità di tali conti possono essere convertite in valuta di conto valutario finanziario sull'apposito mercato.

**CONTI ESTERI:** conti aperti in lire al nome di non residenti presso qualsiasi banca italiana per il regolamento di operazioni. In relazione alla dichiarata convertibilità estera della lira, le disponibilità di tali conti sono trasformabili sul mercato dei conti valutari ordinari in una qualsiasi delle valute di conto valutario.

**CONTI INTERNI:** conti correnti in lire, aperti da residenti, che non interessano la gestione valutaria. È fatto divieto alle banche di aprire conti interni a non residenti.

**CONTI « LORO »:** conti in lire aperti presso banche italiane da banche estere che possono anche essere intestatarie di conti esteri in valuta.

**CONTI « NOSTRI »:** conti in valuta aperti presso banche estere (corrispondenti esteri) da banche italiane.

**CONTI SPECIALI:** conti concessi in base a speciali necessità per cui vengono fissati termini di durata e massimali.

**CONTI SPECIALI (legge 7 febbraio 1956, n. 43):** conti che riguardano gli investimenti esteri in Italia e sono aperti presso le banche abilitate.

**CONTI SPECIALI IN VALUTA:** conti in valuta aperti presso banche abilitate, occorrenti per lo svolgimento di operazioni particolari e soggette ad autorizzazione del Mincomes. In detta autorizzazione sono indicati scopi e limiti della concessione.

**CONTI SPECIALI TRANSITORI:** conti aperti per particolari necessità. In essi vengono accreditati i valori provenienti da « sequestri valutari » o sottoposti al giudizio dell'Autorità giudiziaria.

**CONTI TRANSITORI IN VALUTA - AVARIE GENERALI -:** conti istituibili, per regolamento di avarie, presso una banca abilitata, in qualsiasi valuta, su autorizzazione delle Rappresentanze, a seguito di richiesta e al nome dei liquidatori di avarie. Presso banche estere, al nome dei « Trustees » in proprio o congiuntamente con i liquidatori.

**CONTI VALUTARI:** conti aperti al nome di residenti utilizzabili per il regolamento di operazioni con l'estero. Hanno validità di sette giorni riferita ad ogni singola posta di accredito. Debbono essere alimentati con valuta di diretta acquisizione. Debbono essere sempre a credito.

**CONTO CASSA:** contabilmente, è un conto consistenziale perché la differenza fra il totale Dare ed il totale Avere evidenzia la giacenza di cassa.

**CONTO CORRENTE (giuridicamente inteso):** è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto, i crediti deri-

vanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto. Tali rapporti esistono fra banche. Possono alternarsi saldi debitori o saldi creditori.

**CONTO CORRENTE** (in senso contabile): contratto con forma esteriore uguale a quella del c/c giuridicamente inteso ma non con uguale sostanza. Infatti, in tale forma, il depositante soltanto dà credito alla banca. Da esso derivano sempre saldi di uno stesso segno (attivo per il correntista - « interesse » - e passivo per la banca che corrisponde l'interesse).

**CONTO CORRENTE AD INTERESSE**: contratto nel quale vengono pattuite le registrazioni della valuta, dei giorni, degli interessi su ciascun importo.

**CONTO CORRENTE DI UN TERZO STATO**: contratto di c/c nel quale è previsto, nel rapporto fra le due parti, l'accordo a regolare in moneta di un terzo Stato.

**CONTO CORRENTE IN MONETA ESTERA**: contratto regolato nella moneta della controparte estera.

**CONTO CORRENTE IN MONETA NAZIONALE**: contratto regolato in moneta nazionale.

**CONTO CORRENTE SEMPLICE**: si ha la forma del c/c semplice quando sulle partite registrate non vengono annotati gli interessi.

**CONTO GESTIONE CAMBI**: contabilmente, è un conto attraverso il quale transitano, nel controvalore, tutte le negoziazioni di valuta contro lire e viceversa.

**CONTO VALUTARIO DI GIRO**: conto aperto al nome di residenti, alimentato con valuta di giro, proveniente da conti valutari, che ha validità di due giorni. Il conto valutario di giro non è più convertibile e può essere utilizzato soltanto nel diretto interesse del cessionario.

**CONTRATTO**: è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Suoi requisiti sono: *a)* l'accordo delle parti; *b)* la causa; *c)* l'oggetto; *d)* la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

**CONTRATTO BANCARIO**: contratto per il quale è necessario l'intervento della banca. Si caratterizza per l'obbligazione che questa si assume di essere disponibile, per la restituzione immediata o a tempo, delle somme (denaro o equivalenti: assegni, titoli equiparati, moneta estera) presso di essa depositate e di cui ha acquistato la proprietà, nonché di corrispondere un interesse ad un tasso stabilito.

**CONTRATTO DI BORSA**: è un tipo di contratto che si presenta come varietà del contratto di compravendita mobiliare, avente però per oggetto titoli di credito (azioni, obbligazioni, diritti di opzione incorporati in azioni, etc.) o conclusi con l'intervento



di un agente di cambio, di un istituto di credito o di un commissionario di borsa. Secondo le leggi tributarie (articolo 1 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che meglio precisa il contenuto della legge 20 marzo 1913, n. 272 - articolo 34), nella denominazione « contratti di borsa » si intendono compresi i contratti, siano fatti in borsa o fuori borsa, tanto contanti quanto a termine, fermi, a termine o di riporto ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle Province, dei Comuni e di enti morali, le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale che estero, quotato o no in borsa; le compravendite a termine (e in contanti - v. tabella all. B alla legge 10 novembre 1954, n. 1079) di valori in moneta, in verghe o in divise estere, siano fatte in borsa o anche fuori borsa; le compravendite di derivate e merci a termine, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più dei mediatori iscritti. Non sono invece compresi, per espressa disposizione dell'ultimo comma dell'articolo suddetto, le operazioni di sconto cambiali.

**CONTRATTO DI COMPRAVENDITA:** accordo con il quale il venditore cede la proprietà di una data merce ad un'altra persona chiamata compratore, la quale si impegna a pagarne il prezzo.

**CONTRATTO DI SOCIETA:** accordo con il quale due o più persone conferiscono beni, servizi o capitale per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

**CONTRATTO DI TRASPORTO:** contratto con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro.

**CONTRATTO TIPO:** la figura del contratto tipo ricorre quando viene utilizzato uno schema negoziale il cui contenuto sia stato in precedenza elaborato da contrapposte associazioni di categoria (Cassazione Civile 25 giugno 1958, n. 2254). Si riferisce alla trattazione di tipi di merce a largo consumo o « standard », derivanti da classificazioni ufficiali delle merci di più intensa e vasta trattazione.

**CONTROLLO DEI CAMBI:** il complesso dei vincoli che uno Stato pone alle transazioni e ai pagamenti internazionali, allo scopo di realizzare l'equilibrio della bilancia dei pagamenti.

**CONTROSTALLIE:** tempi straordinari necessari per il carico e lo scarico delle merci nel trasporto via mare.

**CONTROVALORE:** quantità di lire che è possibile ottenere in cambio di valuta estera.

**CONSORZIO:** forma particolare di coalizione, in parte analoga a quella del cartello, tra più imprenditori, esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse. Ha per

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un'organizzazione comune.

**CONVERTIBILITA ESTERNA:** quando una valuta ha la possibilità di trasformarsi liberamente sul proprio mercato in qualsiasi altra valuta. È limitata ai « non residenti ».

**CONVERTIBILITA MONETARIA:** la possibilità che una valuta ha di trasformarsi liberamente, sul proprio mercato, in qualsiasi altra valuta.

**CORRISPONDENTI ESTERI BANCARI:** le persone fisiche e giuridiche che esercitano attività di intermediazione nel settore del credito effettuando operazioni attive e passive a breve termine.

**CORSO LEGALE:** nel linguaggio monetario, qualità di una moneta alla quale lo stato riconosce valore legale, ossia valore di prezzo liberatorio dei pagamenti: ciò significa che il debitore può estinguere il proprio debito versando quella moneta, e il creditore non può rifiutarla in pagamento.

**CORSO EX-CEDOLA DI UN TITOLO:** è il corso del titolo senza la cedola in corso di maturazione.

**CORSO TEL QUEL DI UN TITOLO:** è il corso del titolo comprensivo del rateo di interesse in corso di maturazione.

**CORSO SECCO DI UN TITOLO:** è il corso del titolo senza il rateo d'interesse in corso di maturazione.

**COSTI E RICAVI SOSPESI:** sono costi e ricavi già rilevati ma di competenza, in parte, ai futuri esercizi.

**COSTO:** causa economica che, in relazione ai fatti di gestione, provoca una uscita numeraria.

**COSTO DI ESERCIZIO:** costo relativo a fattori produttivi la cui utilità si esaurisce nell'ambito dell'esercizio considerato.

**COSTO PLURIENNALE:** costo relativo ad un bene la cui utilità non si esaurisce nell'ambito di un esercizio.

**CREDITI DOCUMENTARI:** crediti assistiti da garanzia reale data da documenti. In essi la banca s'impegna ma non si espone in quanto il credito viene garantito con i fondi che il cliente ha depositato o vincolato da un deposito libero. Per questi crediti la banca percepisce una provvigione (e non interessi), proprio perché ha impegnato solo la propria firma e non anche i propri fondi.

**CREDITO DI ACCETTAZIONE:** la banca si impegna ad accettare una tratta per conto del proprio cliente e si obbliga a cambiarla.

**CREDITO DI NEGOZIAZIONE:** la banca assume l'impegno di scontare (negoziare) le tratte (i titoli di credito) che l'esportatore estero emetterà sull'importatore nazionale.

« D »

DEALER: vedi cambista.

DEBITO CONSOLIDATO DELLO STATO: debito rappresentato dai fondi pubblici. Questi sono debiti che lo Stato contrae con i cittadini per fare fronte ad impegni per i quali servono ingenti capitali. I fondi pubblici si dividono in:

1. debito irredimibile;
2. debito redimibile;
3. debito fluttuante.

DEBITO FLUTTUANTE DELLO STATO: è il debito che lo Stato contrae con i cittadini per fronteggiare momentanee deficienze di cassa. È rappresentato dai BOT (Buoni del tesoro ordinari) con scadenza di dodici mesi e con pagamento anticipato dell'interesse. Tutti i titoli dello Stato vengono emessi sotto la pari (cioè ad un prezzo inferiore al valore nominale (100). I BOT non sono quotati in Borsa.

DEBITO IRREDIMIBILE DELLO STATO: è il debito per il quale lo Stato si impegna a pagare gli interessi semestrali senza però fissare la data del rimborso. Esso è rappresentato dai titoli irredimibili:

1. rendita italiana 5 per cento, 1905;
2. rendita italiana 3,50 per cento, 1902;
3. rendita italiana 3,50 per cento, 1906.

In borsa questi titoli sono quotati al corso Tel quel.

DEBITO REDIMIBILE DELLO STATO: è il debito per il quale lo Stato garantisce il pagamento degli interessi semestrali e assicura anche la data del rimborso. Si classifica nel seguente modo:

- a) redimibile a lunga scadenza;
- b) redimibile a breve scadenza;

Il debito redimibile a lunga scadenza è quello per il quale è previsto l'ammortamento in venti anni. Fanno parte di questo debito anche titoli irredimibili che lo Stato ha trasformato in redimibili. Fanno parte di questo debito i seguenti titoli:

1. prestito redimibile 3,50 per cento, 1934;
2. prestito ricostruzione 5 per cento, 1947;
3. prestito ricostruzione 3,50 per cento, 1946;
4. prestito redimibile Trieste 5 per cento, 1954;
5. prestito redimibile riforma fondiaria 5 per cento, 1959;
6. debito redimibile beni esteri 5 per cento, 1954.

Il debito redimibile a breve scadenza è rappresentato dai Buoni del Tesoro quinquennali, settennali e novennali che lo Stato si impegna a rimborsare in blocco alla scadenza e non gradualmente come avviene per i titoli a lunga scadenza. I B.T. hanno il vantaggio di essere a premi. In borsa questi titoli sono quotati al corso secco.

**DEBORDANT, ORDINE:** un ordine con la clausola « debordant » un certo prezzo viene eseguito solo se, durante la riunione di borsa, il prezzo abbia almeno raggiunto quello indicato nell'ordine.

**DEFLAZIONE:** diminuzione della quantità di moneta in circolazione, da cui deriva una diminuzione del livello generale dei prezzi e quindi un aumento del potere d'acquisto della moneta.

**DENUNCIA BENESTARE BANCARIO:** documento fondamentale del controllo valutario che serve a garantire che il pagamento della merce, o « regolamento », avvenga attraverso il monopolio dell'UIC e nel rispetto delle norme valutarie in vigore. Viene emesso per operazioni di valore superiore ai due milioni solo al nome di residenti. Ha validità 60 giorni ed è utilizzabile presso qualsiasi dogana.

**DENOMINAZIONE SOCIALE:** è il nome della società di capitali (vedi articolo 2326 codice civile per quanto riguarda le società per azioni).

**DEPOSITI BANCARI:** sono costituiti da somme in denaro depositate presso una banca che ne acquista la proprietà. Essa è obbligata a restituirle nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante.

**DEPOSITI CAPITALI:** depositi aperti liberamente presso qualsiasi banca per l'amministrazione di titoli azionari o obbligazionari italiani appartenenti a « non residenti ».

**DEPOSITO AT CALL:** deposito rimborsabile a vista (a chiamata). L'ordine deve arrivare però in mattinata.

**DEPOSITO DAL VENERDI' AL LUNEDI':** disponibilità di depositi concessi da banche europee a banche americane il venerdì col patto del rimborso al lunedì successivo.

**DEPOSITO TWO DAYS NOTICE:** deposito che presuppone, per la scadenza o il rimborso, due giorni di preavviso.

**DICHIARAZIONE D'IMBARCO:** documento compilato dal caricatore della nave nel quale vengono descritte le merci imbarcate.

**DISPONIBILITÀ A VISTA:** disponibilità valutarie immediatamente liquide ed esigibili.

**DISTINTA DI NEGOZIAZIONE:** documento redatto dalla banca allorché negozia divise estere.

**DISTINTA DI SCONTO:** è un modulo, redatto dalla banca, nel quale si riportano in ordine cronologico le scadenze degli effetti, il loro importo, il luogo di pagamento, il nome dell'emittente (se si parla di cambiale), il nome del trattario (se si tratta di cambiale tratta).

**DISTINTA DI VERSAMENTO DEGLI ASSEGNI:** è un modulo sul quale sono indicati gli estremi degli assegni versati. Attraverso il suo esame è possibile risalire alle persone che li hanno emessi.

**DITTA:** è il nome commerciale dell'imprenditore persona fisica (imprenditore individuale). Non va confusa con l'azienda in quanto quella è un complesso di beni materiali ed immateriali, mentre questa è un segno distintivo dell'imprenditore individuale (articolo 2563 codice civile). Deve contenere il cognome dell'imprenditore e, in caso di omonimia, un segno che eviti la confusione con altra ditta in quanto ogni imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta prescelta.

**DIVISA ESTERA:** per divisa estera s'intendono: assegni, ordini di pagamento, cambiali in valuta estera.

**DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA:** sono l'ordinazione, la fattura, l'estratto conto, le ricevute di pagamento, la bolla di consegna, ecc..

**DOMICILIATE:** vedi operazioni domiciliate.

« E »

**E.F.T.A. (European Free Trade Association - Associazione europea del libero scambio):** associazione di alcuni paesi dell'Europa occidentale sorta nel 1960 per promuovere, attraverso la riduzione delle barriere doganali, gli scambi tra i paesi membri, lo sviluppo economico e sociale e la stabilità finanziaria. Vi partecipano Austria, Danimarca, Gran Bretagna, Norvegia, Portogallo, Svezia e Svizzera. La Finlandia è stata associata.

**E.M.A. (European Monetary Agreement - Accordo monetario Europeo):** organizzazione internazionale che ha sostituito nel 1958 l'Unione europea dei pagamenti (E.P.U.).

Si propone di aiutare i paesi membri a superare temporanee difficoltà della loro bilancia dei pagamenti.

**ENTE:** esprime la persona fisica o morale che ha uno o più fini da raggiungere e che all'opo si serve di una organizzata attività nella quale si ravvisa l'azienda.

**E.P.U.:** Unione Europea dei Pagamenti.

**ESERCIZIO AMMINISTRATIVO:** il complesso di operazioni economicamente competenti ad un periodo amministrativo, di regola annuale, che è la risultante della divisione in tanti lassi di tempo della intera vita aziendale.

**ESPORTAZIONE IN CONTO COMMISSIONE:** l'operatore italiano spedisce merci al proprio comissionario con l'impegno che questi venda al prezzo più vantaggioso.

**ESPORTAZIONI IN CONTO DEPOSITATO:** la merce viene spedita ad un depositante che darà conto all'esportatore quando l'avrà venduta.

**ESPORTAZIONI TEMPORANEE:** esportazioni di merci nazionali o nazionalizzate da sottoporre, all'estero, a lavori di perfezionamento, riparazione e/o trasformazione al termine dei quali saranno reimportate.

**ESTRATTI CONTO:** attraverso il loro esame si ricostruisce la movimentazione del conto e le causali dei versamenti e dei prelevamenti.

**EURODOLLARO, MERCATO DELL':** sviluppatosi in Europa con centro principale a Londra. È il mercato dei dollari statunitensi in possesso di banche europee o di persone non residenti negli USA. Attualmente oggi si parla di mercato delle eurodivise, ossia di altre divise diverse dal dollaro (marchi tedeschi, franchi francesi) in possesso di persone di paesi diversi da quello di emissione delle divise considerate. L'eurodollaro era in un primo tempo trattato soprattutto a breve termine (transazione della durata massima di 12 mesi); negli ultimi anni si sono invece sviluppate anche le euro-emissioni (eurobonds), emissioni di prestiti obbligazionari in euro-dollari a lungo termine.

« F »

**FARE PREMIO:** la valuta nei cui termini la quotazione è espressa fa premio sull'altra quando il prezzo lettera è superiore al prezzo denaro. La lira fa premio sulla valuta quotata quando il prezzo denaro è superiore al prezzo lettera.

**F.A.S. o F.A.S. PARTENZA:** clausola contrattuale relativa ai trasferimenti per via mare. Deriva dall'inglese *Free along side* e cioè franco lungo bordo.

**FATTURA C.I.F.:** documento in uso nel commercio marittimo contenente il prezzo della merce, comprensivo delle spese dell'assicurazione e del costo del nolo per il trasporto. I 2/3 del nolo, per prassi, vengono pagati a destino dal compratore che si rivarrà sul venditore.

**FATTURA COMMERCIALE:** documento attestante l'avvenuta effettuazione dello scambio.

**FATTURA CONSOLARE:** documento commerciale emesso dal console del Paese importatore residente all'estero. Serve a certificare la congruità del prezzo dichiarato, elemento necessario per la determinazione del dazio *ad valorem*.

**FATTURA DEFINITIVA:** documento in uso nel commercio via mare, che viene emesso dopo avere sbarcato la merce ed effettuato la ricognizione in base alla quale sarà stato evidenziato il calo, la avaria delle merci, ecc..

**FATTURA F.O.B.:** documento del commercio marittimo contenente il prezzo della merce comprensivo delle spese di imbarco, più il pagamento di 1/3 delle spese di nolo anticipate dal venditore per conto del compratore.

**FATTURA PRO FORMA O SIMULATA:** è un documento che precede lo scambio, con il quale il fornitore mette in evidenza quello che sarà il prezzo.

**FATTURA PROVVISORIA:** documento in uso nel commercio internazionale e nel commercio marittimo. Viene emessa dal venditore ad operazione di imbarco ultimata. La consegna delle merci al vettore (capitano della nave), equivale alla consegna al compratore.

**FEDE DI DEPOSITO:** documento rilasciato dai magazzini generali, che sta ad attestare che la merce si trova in un determinato magazzino. È titolo rappresentativo della merce, è all'ordine in quanto consente, mediante girata, lo scambio della merce ed il passaggio di proprietà della stessa. Ad essa è collegata una nota di pegno.

**FIDEIUSSIONE:** garanzia che una persona (fideiussore) presta nei confronti di un creditore per l'adempimento degli obblighi di un terzo debitore. Salvo patto contrario, il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale: il creditore può quindi richiedere il pagamento del debito indistintamente al debitore o al fideiussore.

Una banca concede ad un determinato cliente. Consiste nel dare un importo massimo con facoltà di utilizzo in una o più delle varie forme di credito in cui si esplica l'attività bancaria. Si può avere fido di cassa o fido di firma.

Il fido di cassa prevede l'erogazione al cliente di sovvenzioni in lire o divise. È utilizzabile sotto forma di scoperti di c/c; sconto di pagherò; sconto di effetti commerciali e di tratte, accettate o non; accredito in c/c, salvo buon fine, di lettere di accreditamento o ricevute; anticipi in lire o in divisa a fronte di importazioni o esportazioni; sconto di note di pegno per merci in magazzini generali; anticipi su titoli o merci; riporti; depositi cauzionali in contanti al nome della banca.

Il fido di firma implica l'assunzione di impegni da parte della banca per conto del cliente verso terzi. È utilizzabile sotto forma di: avalli e fideiussioni a terzi; aperture di credito sull'estero per riporto di documenti con clausola D/P o D/A; rilascio di lettere di pegno per ritiro di tratte in scadenza o pagamento di fatture in caso di inadempienza del debitore principale; costituzione di depositi cauzionali in titoli provvisori o definitivi.

**FILIALI:** deriva dalla divisione territoriale dell'azienda. Ha soltanto rilevanza interna in quanto la filiale non ha gestione autonoma e non ha personalità giuridica.

**FINANZIAMENTO:** prestito concesso ad un'azienda per consentirle la realizzazione dei propri programmi di sviluppo. A seconda della scadenza alla quale deve avvenire il rimborso si possono avere finanziamenti a breve, medio e lungo termine.

**FIRMA DI AVALLO:** una persona, avallante, garantisce la firma del debitore, avallato. È una obbligazione autonoma in quanto il creditore può rivolgersi direttamente all'avallante per ottenere il pagamento del credito.

**F.O.B. DESTINO:** clausola contrattuale per la quale la merce viene consegnata franco bordo nel porto di arrivo. Il venditore si accolla quindi anche i rischi della navigazione.

**F.O.B. PARTENZA:** (*Free on Board*) clausola contrattuale con la quale si pattuisce che la merce deve essere consegnata a bordo della nave.

**F.M.I.:** Fondo monetario internazionale.

**FONDO AMMORTAMENTO:** si tratta in contabilità - situazione patrimoniale -, in correlazione ai costi pluriennali. È sistema di ammortamento indiretto; la differenza fra costo storico (degli impianti e attrezzi, mobili, automezzi, ecc.), ed il fondo di ammortamento ci dà il valore residuo del bene che chiameremo valore contabile.

**FONDO INDENNITÀ LICENZIAMENTO:** è un conto alle spese future certe. Evidenzia, in contabilità, un debito della amministrazione nei confronti del personale dipendente.

**FONDO OSCILLAZIONE TITOLI:** fondo nel quale sono evidenziate le differenze di valore tra costi dei titoli e loro prezzo di mercato.

**FRANCO MAGAZZINO COMPRATORE:** clausola contrattuale secondo la quale le merci debbono non essere consegnate nel magazzino del compratore. Le spese di trasporto e relativi rischi gravano sul venditore.

**FRANCO MAGAZZINO VENDITORE:** clausola contrattuale in forza della quale la merce viene consegnata nel magazzino del venditore. Le spese di trasporto e relativi rischi gravano sull'acquirente.

**FRANCO STAZIONE ARRIVO:** come per la voce precedente. Sono però a carico del venditore anche le spese ed i rischi relativi allo scaricamento del vagone.

**FRANCO STAZIONE PARTENZA:** merce consegnata alla stazione di partenza fino a dove le spese ed i rischi sono a carico del venditore.

**FRANCO VAGONE ARRIVO:** le spese di trasporto ed i rischi sono a carico del venditore fino all'arrivo del vagone alla stazione di arrivo. Le spese di scaricamento sono a carico del compratore.

**FRANCO VAGONE PARTENZA:** merce consegnata nel vagone. Spese e rischi a carico del venditore.

« G »

**G.A.T.T.:** accordo generale sulle tariffe doganali e sui commerci; organizzazione internazionale collegata all'O.N.U. avente lo scopo di promuovere l'esportazione degli scambi internazionali attraverso la riduzione concordata in seguito a negoziati multilaterali, delle barriere doganali.

**GIORNALE:** vedi libro giornale.

**GIRATA:** è uno dei modi con i quali si trasferiscono i titoli di credito. Consiste nell'indicazione della persona cui il titolo viene



girato, cui segue la firma del proprietario del titolo. Se viene opposta sul titolo solo la firma del girante si chiama girata in bianco.

## « H »

**HOLDING COMPANY:** forma di aggruppamento secondo cui una società acquistando azioni di altre imprese, ne assume il controllo. Ciascuna società controllata, a sua volta, può controllarne altre per cui, in definitiva, la società madre (holding company) domina tutte le società in tal modo collegate.

## « I »

**I.C.E.:** Istituto per il commercio estero. Ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Mincomes. Ha il compito di promuovere e sviluppare gli scambi commerciali tra l'Italia e gli altri Paesi, con particolare riguardo alle esportazioni di prodotti italiani.

**INFLAZIONE:** aumento costante<sup>9</sup> del livello generale dei prezzi che determina principalmente una diminuzione del potere d'acquisto della moneta.

**INTERSCAMBIO:** insieme degli scambi commerciali che si effettuano fra due o più paesi. Equivale alla somma delle importazioni ed esportazioni reciproche.

**I.M.F.:** (International Monetary Fund = Fondo Monetario internazionale). Organizzazione internazionale collegata all'O.N.U., istituita per favorire l'esportazione del commercio internazionale, la cooperazione monetaria internazionale, la stabilità dei cambi e l'equilibrio delle bilance dei pagamenti.

**IMPRESA:** la nozione di impresa si ricava indirettamente dall'articolo 2082 codice civile che definisce l'imprenditore. L'impresa è l'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

**IMPRESA COLLETTIVA:** impresa nella quale il soggetto è rappresentato da più persone fisiche.

**IMPRESA DI SERVIZI:** impresa organizzata per produrre beni immateriali.

**IMPRESA INDIVIDUALE:** impresa nella quale il soggetto è rappresentato da una persona fisica.

**IMPRESA INDUSTRIALE:** impresa organizzata per produrre beni materiali.

**IMPORTAZIONE TEMPORANEA:** importazione di merci in esenzione da dazi o altri diritti doganali, per subire, in Italia, determinate lavorazioni o essere impiegate nella fabbricazione di prodotti da destinare successivamente all'esportazione. La riesportazione deve essere effettuata entro un limite di tempo stabilito.

**INTERMEDIARI DEL COMMERCIO:** coloro i quali comprano e vendono la merce da quando questa esce dalla fabbrica, fino a quando arriva al consumatore. Essi sono: il grossista, il dettagliante, il mediatore, il commissionario, etc.

**INVALIDAZIONE DOCUMENTI:** l'apposizione sui documenti prodotti dagli interessati, una volta utilizzati per le operazioni valutarie, di visti ed attestazioni da parte delle banche affinché non possano essere impiegati per altre transazioni.

**IPOTECA:** forma di garanzia per il creditore, analoga al pegno, ma avente per oggetto beni immobili del debitore o di un terzo. Si costituisce mediante iscrizione nel registro immobiliare (catasto). Dà al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto prima dei creditori non ipotecari sul prezzo ricavato dalla vendita forzata dell'immobile. L'iscrizione dell'ipoteca conserva il suo effetto per vent'anni dalla sua data e per una ulteriore validità deve essere rinnovata entro tale termine.

« L »

**LEASING:** attività consistente nell'affittare uno o più beni immobili a imprese che li utilizzano per la propria attività produttiva, contro il versamento di una tariffa di locazione annuale. In genere i beni concessi possono essere di vario tipo, come per esempio macchine utensili, macchine per ufficio, automezzi, attrezzature, impianti industriali ecc. Il leasing è sostanzialmente un'operazione di finanziamento in cui la società di leasing detiene la proprietà dei beni locati all'azienda richiedente. Nella pratica si distinguono due tipi di leasing: il leasing operativo e il leasing finanziario.

**LEEDS AND LEGS** (degli anticipi e dei ritardi): forma di costituzione temporanea di disponibilità all'estero avvalendosi delle forme di pagamento anticipato e non rispettando i termini per il perfezionamento dell'operazione.

**LETTERA DI CREDITO:** documento rilasciato da una banca che così attesta il credito di cui gode l'intestatario. È utilizzabile presso una determinata banca corrispondente della emittente.

**LETTERA DI VETTURA:** documento emesso dal mittente della merce, su richiesta del vettore. Tale documento deve indicare con esattezza il nome del destinatario, il luogo di destinazione, la natura, il peso, la qualità e il numero delle cose da trasportare, gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto e le condizioni convenute.

**LIBRO GIORNALE:** deve riportare giorno per giorno le indicazioni delle operazioni relative all'esercizio dell'impresa e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

**LIBRO MASTRO:** è il libro sul quale sono raccolti tutti i conti nei quali, quindi, trovano opportuna classificazione i fatti prima registrati sul libro giornale.

**LINEA DI CREDITO:** l'impegno che una banca assume di mettere a disposizione della controparte le proprie disponibilità. Non ha rilevanza il fatto che successivamente tali disponibilità vengano utilizzate o meno.

**LIRE DI « CONTO ESTERO »:** lire di proprietà di « non residenti ». Vengono addebitate o accreditate sui conti esteri.

**LIRE DI PERTINENZA ESTERA:** sono lire che pur essendo di proprietà estera non sono di conto estero. Per esempio, sono lire che un non residente ha avuto in cambio di valuta. Con esse non gli sarà possibile estinguere un debito con l'estero emergente da una obbligazione commerciale.

**LIT:** lire italiane.

**LIVELLAMENTO DEL CAMBIO:** operazione necessaria per rendere omogenei i cambi e la divisa rispetto alla scadenza. Si può ottenere in tre modi:

1. livellamento del cambio;
2. livellamento della divisa;
3. livellamento del risultato o del controvalore (riporto della valuta nazionale).

**LUNGO E CORTO:** termini usati nel gergo dei cambisti che stanno ad indicare rispettivamente una posizione plus o una posizione minus.

« M »

**MANIFESTO DI CARICO:** documento prescritto per navi che si trovano entro la zona di vigilanza doganale marittima. Contiene, oltre alle indicazioni relative alla nave, la descrizione particolareggiata del carico con l'indicazione dei documenti che accompagnano la merce nonché del destinatario di ogni partita. Deve avere i requisiti della veridicità e della precisione ed è sottoscritto dal comandante della nave che assume responsabilità dirette, personali, intransferibili di fronte alla dogana e di fronte all'armatore.

**MASSIMALE PRONTO CONTRO TERMINE:** è un plafond concesso dall'UIC entro i limiti del quale alle banche è concessa la facoltà di operare a termine con copertura a pronti e viceversa. Consente alle banche di effettuare qualunque operazione per approvvigionamento di valuta a prezzi vantaggiosi.

**MASSIMALE PRONTO E TERMINE:** è un massimale di gestione. L'UIC concede un plafond di credito consistente nella deroga al pareggiamento della posizione. Autorizza quindi a detenere una posizione « plus », entro i limiti del plafond suddetto, costituita da dollari USA ceduti direttamente dall'UIC stesso a determinate condizioni. Serve soprattutto per finanziare la clientela.

**MASTRO:** vedi libro mastro.

**MEDIATORE O SENSAL:** intermediario del commercio che si adopera per mettere in contatto il compratore ed il venditore. Agisce in nome e per conto proprio e ha diritto, nel caso di affare portato a buon fine, ad una provvigione chiamata « Senseria ».

**MERCATO DELLE EURODIVISE:** mercato in cui le valute vengono trattate in forma di deposito. Una valuta diventa eurovaluta nel momento in cui è disponibile di un non residente rispetto al Paese in cui essa valuta circola. Su questo mercato operano le banche.

**MERCATO PARALLELO:** (*o libero o nero*) mercato di valute che si svolge al di fuori dell'ordinamento valutario.

**MERCE:** dicesi merce qualsiasi bene mobile, dotato del requisito della materialità, che può essere oggetto di negoziazione a scopo di lucro.

**MERCI A « DOGANA »:** merci che possono essere importate o esportate con la semplice presentazione in dogana.

**MERCI A « DOGANA CONTROLLATA »:** merci la cui importazione o esportazione è consentita dalla dogana entro limiti o « contingenti » prefissati e con particolari procedure. In tale regime possono essere ammesse, in via temporanea, anche merci a licenza. In tal caso, l'elencazione di tali merci è rilevabile dalle apposite circolari del Mincomes, che vengono integralmente trascritte sul « Bollettino settimanale d'informazione per il commercio estero » edito dall'I.C.E.

**MERCI A « LICENZA »:** merci elencate in apposite tabelle, previste dalla legge, per il movimento delle quali si richiede un controllo preventivo più accurato e penetrante. Per la loro importazione o esportazione è necessaria la licenza ministeriale.

**MERCI SECONDO LA PROVENIENZA:** in relazione al luogo di origine si hanno: merci nazionali e merci estere. Allorché su una merce estera viene pagato il dazio doganale, essa si dice: nazionalizzata.

**MERCI SECONDO IL GRADO DI LAVORAZIONE:** secondo il grado di lavorazione le merci si dividono in: materie prime, semilavorati, prodotti finiti e cascami.

**MINCOMES:** vedi Ministero del commercio estero.

**MINISTERO AGRICOLTURA:** collabora con il Mincomes per l'import-export agricolo e zootecnico.

**MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO:** organo preposto alla regolamentazione degli scambi internazionali, al coordinamento ed alla programmazione dell'import-export, alla trattazione di convenzioni e accordi internazionali per gli scambi di merci, servizi e relativi pagamenti delle importazioni, dei mezzi valutari a sua disposizione; all'esame ed alla approvazione di operazioni di finan-

ziamento relativo agli scambi di merci con l'estero, alla trattazione dei problemi concernenti il commercio di deposito, di transito ed ogni altra forma di attività intermediaria.

**MINISTERO DEL TESORO:** vigila sull'attività dell'UIC nella amministrazione delle riserve valutarie ed ha una specifica competenza, con compiti deliberativi, in materia di operazioni finanziarie con l'estero e di « contenzioso valutario ».

**MINISTERO DELLE FINANZE:** emette provvedimenti di concerto col Mincomes, in relazione ai divieti di carattere economico e, tramite le dogane, controlla i movimenti delle merci e delle valute attraverso la linea doganale.

**MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO:** collabora con il Mincomes per l'import-export di prodotti di particolare interesse nazionale (petrolio) e per gli affari di assicurazione.

**MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE:** collabora con il Mincomes per tutte le questioni valutarie connesse con l'esercizio della navigazione in genere.

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:** collabora con il Mincomes per l'import-export di opere d'arte, ai fini della tutela del patrimonio artistico nazionale.

**MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO:** collabora con il Mincomes per gli affari di cinematografia.

**MODELLO A IMPORT-EXPORT DI PROCEDURA SPECIALE:** denuncia benessere bancario per operazioni di modesta entità (da uno a due milioni) o di merci deperibili nonché per il traffico con i Paesi limitrofi dell'Italia e in tutti i casi di urgenza riconosciuti dalla dogana.

Viene compilato dallo stesso operatore economico, che lo presenta direttamente in dogana e viene emesso in tre esemplari (e non quattro).

**MODELLO A IMPORT-EXPORT RA:** è un modello di denuncia benessere bancario per operazioni demandate alla specifica competenza della Banca d'Italia in rappresentanza dell'UIC.

**MODELLO A IMPORT-EXPORT CON ASTERISCO:** è un modello di denuncia benessere bancario che viene emesso dall'UIC per operazioni effettuate da enti ed amministrazioni pubbliche.

**MODELLO B IMPORT-EXPORT DISTINTO DALLA DICITURA « PRO-FORMA »:** modulo emesso dalla banca che effettua materialmente il regolamento valutario o che negozia la valuta ricavata dall'esportazione, quando essa sia diversa dalla banca che ha emesso il modulo valutario a fronte di operazioni doganali che hanno avuto luogo ma per le quali l'esemplare n. 1 del relativo modulo valutario, per motivazioni varie, non può essere inviato all'UIC.

**MODELLO 18 ISP.:** modulo con il quale la banca deve segnalare all'UIC (servizio Ispettorato) i casi di inadempienza agli impegni assunti dagli operatori sul piano doganale o valutario, entro i

termini previsti dalle disposizioni pro-tempore vigenti che decorrono rispettivamente dalla data del regolamento anticipato delle merci ovvero da quella dell'importazione delle stesse esprimendo parere sulle giustificazioni adottate e sulla documentazione esibita. Con tale modulo vanno altresì segnalati ulteriori movimenti successivi alla prima segnalazione.

**MONETE PIENAMENTE CONVERTIBILI:** attualmente sono il dollaro USA, il franco svizzero, il marco tedesco ed il dollaro canadese.

**MOVIMENTI DI CAPITALE:** sono investimenti e disinvestimenti — assunzione e realizzo di partecipazioni — prestiti — acquisto o vendita di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili allo estero — donazioni e dotazioni — successioni ereditarie e legali — depositi cauzionali — premi di ingaggio ad artisti.

« N »

**NAVI ESTERE:** ai fini delle disposizioni valutarie sono le navi di qualsiasi bandiera gestite da persone fisiche o giuridiche residenti (con sede) all'estero.

**NAVI NAZIONALI:** ai fini delle disposizioni valutarie sono le navi di qualsiasi bandiera gestite da persone fisiche o giuridiche residenti (con sede) in Italia.

**NEGOZIAZIONE:** Nota di pegno — Warren: documento allegato alla fede di deposito. Può essere utilizzato per ottenere un finanziamento-pegno (sulla merce) dalla banca. Deve essere presentata unitamente alla fede di deposito per il ritiro della merce depositata.

**NUMERO DI POSIZIONE:** numero che le imprese che intendono operare con l'estero debbono ottenere dalla CCIAA territorialmente competente e che dovrà essere riportato su ogni documento, fattura, modulo valutario, ecc..

« O »

**OBBLIGAZIONE:** vincolo per il quale un soggetto è tenuto giuridicamente ad un determinato comportamento, possibile e lecito, nei confronti di un altro.

**OBBLIGAZIONI:** vedi titoli obbligazionari.

**OBBLIGHI DEL COMMERCIANTE:** essere iscritto sul registro del commercio, tenere i libri obbligatori prescritti dalla legge, ecc.

**O.C.D.E. (Organization de coopération et de développement économiques — Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).** Organizzazione costituita nel 1961 in sostituzione dell'OECE per promuovere lo sviluppo economico sociale dei paesi membri e la stabilità finanziaria negli scambi internazionali.

Ne sono membri i seguenti paesi: Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Federale Tedesca, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, USA. L'Australia e la Jugoslavia sono membri associati.

**OBSOLESCENZA:** invecchiamento di beni industriali o strumentali ancora efficienti, dovuto allo sviluppo tecnologico. Per obsolescenza programmata s'intende il deliberato, processo di obsolescenza attuato attraverso l'introduzione di beni nuovi, o rinnovati comunque tecnologicamente più avanzati, allo scopo di forzare il mercato al rinnovamento.

**O.E.C.E.:** Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica.

**OPERAZIONE COMMERCIALE:** operazione che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di un bene o la prestazione di un servizio.

**OPERAZIONE FINANZIARIA:** qualunque operazione che non abbia per oggetto l'acquisto o la vendita di un bene o la prestazione di un servizio.

**OPERAZIONI A TERMINE:** operazioni di cambi a termine aventi lo scopo di neutralizzare i rischi di cambio. Possono avere durata massima di 180 giorni e non possono avere intento speculativo.

**OPERAZIONI DI GESTIONE ESTERNE:** operazioni che l'impresa compie con i terzi (acquisti - vendite - pagamenti - riscossioni) e il loro regolamento può essere in moneta nazionale o in moneta estera.

**OPERAZIONI DI GESTIONE INTERNE:** operazioni relative all'organizzazione interna dell'azienda.

**OPERAZIONI « DOMICILIATE »:** operazioni di importazione o di esportazione di merci e servizi il cui regolamento valutario è previsto, in via anticipata o posticipata, oltre i normali termini entro i quali le banche possono operare d'iniziativa per cui debbono essere autorizzate su specifica richiesta, dall'UIC. A tale autorizzazione sarà dato un numero di riferimento o di « domicilio » (simile al numero fascicolo).

**OPERAZIONI INVISIBILI:** sono: trasporti e comunicazioni; intermediazioni; contributi e spese fra casa madre e filiazioni di aziende esercenti attività economiche; pubblicità; lavori di costruzione e trasformazione, assicurazione; compensi di lavoro e pensioni; proprietà intellettuali; viaggi e soggiorni; redditi e utili; rappresentanze diplomatiche; libri e giornali; varie.

**ORDINATIVO D'IMBARCO:** documento con il quale il vettore ordina al capitano di ricevere a bordo le merci descritte nella « dichiarazione » dal caricatore.

**ORDINI DI CONSEGNA** (*Delivery order*): documenti rappresentativi della merce, in uso nel commercio marittimo, che sostituiscono la Polizza di carico qualora la merce rappresentata da questa sia stata venduta a più persone frazionatamente.

Servono a dimostrare la proprietà di parte della merce.

**OUTRIGHT**: acquisto o vendita di valuta contro valuta o contro lire a termine secco.

« P »

**PAESE DI ORIGINE**: paese in cui le merci sono state prodotte o hanno subito l'ultima trasformazione.

**PAESE DI PROVENIENZA**: paese dal quale le merci risultano spedite.

**PAGAMENTI, BILANCIA DEI**: prospetto in cui si contabilizzano tutte le transazioni economiche che comportano un prezzo monetario che hanno avuto luogo in un determinato periodo tra i residenti di un dato spazio territoriale e quelli di altri spazi territoriali.

**PAREGGIAMENTO**: condizione a cui ogni banca è vincolata. Ad ogni operazione deve corrispondere una operazione di segno opposto. Il pareggiamento è fatto per aree valutarie.

**PIANO DEI CONTI**: complesso di conti distribuiti in modo tale da rilevare debiti e crediti.

**PIAZZA OPERANTE**: le piazze estere con la moneta delle quali avviene la regolamentazione del rapporto con la controparte nazionale.

**PIAZZA PENSATA**: piazza estera estranea alle due controparti che interviene per la regolamentazione del rapporto con la propria moneta.

**POLIZZA DI CARICO**: documento che attesta l'avvenuto imbarco della merce. È titolo rappresentativo della merce. Può essere nominativo o all'ordine. È trasferibile, mediante girata, a seguito dell'avvenuto scambio della merce, anche durante il viaggio.

**PORTAFOGLIO ESTERO**: settore dell'attività bancaria nel quale affluiscono tutte le divise comunque realizzate.

**PORTAFOGLIO ITALIA**: settore dell'attività bancaria nel quale affluiscono le cambiali che scadono sulla piazza italiana ed in lire italiane.

**POSIZIONE GLOBALE**: è lo sbilanciamento tra Attività e Passività in una data valuta atteso che la banca deve tendere al bilanciamento o alla riduzione dello sbilanciamento a *plus* o *minus* di trascurabile entità. Va fatta per aree valutarie.



## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

**POSIZIONE IN CAMBI:** detta anche in divisa o in valuta, è il complesso delle attività in valuta facenti capo ad una banca. Riguarda il complesso dei rapporti attivi e passivi in valuta intrattenuti sia con i residenti sia con i non residenti.

**POSIZIONE NETTA:** per posizione netta verso l'estero s'intende la posizione debitoria o creditoria della banca esclusivamente nei confronti dei « non residenti ». Ai fini del calcolo di detta posizione, vanno considerati tutti i rapporti, espressi sia in valuta sia in lire di conto estero.

**POSTAGIRO:** mezzo di pagamento che presuppone l'esistenza di un c/c postale. Consente accreditamenti di somme sul conto di altro correntista postale mediante una partita di giro da un conto all'altro senza movimento di denaro. Non può essere pagato in contanti e non è trasferibile mediante girata.

**PRELIEVO (diritto di):** imposta variabile avente lo scopo di ricondurre il prezzo del prodotto importato allo stesso livello di quello praticato nella CEE. Ha sostituito i dazi di importazione tra i paesi membri della CEE e viene percepito dagli Stati membri importatori nella misura che periodicamente viene fissata dal Consiglio della comunità.

**PREPAGATI:** versati anticipatamente.

**PREMIO:** è lo scarto, l'aggio che il corso di una divisa a termine fa sul prezzo della stessa a pronti. Per avere la quotazione a termine, lo scarto si dovrà sommare alla quotazione a pronti se il prezzo lettera è superiore al prezzo denaro e sottrarlo dalla quotazione a pronti nel caso in cui sia il prezzo denaro superiore al prezzo lettera.

**PREZZO DENARO:** è il valore d'acquisto. Praticamente è quello che la banca chiamata dà, dichiarandosi compratrice.

**PREZZO DI UNA MERCE:** è il valore in denaro che il compratore è tenuto a corrispondere al venditore per l'acquisto della merce stessa.

**PREZZO FATTO:** è il prezzo risultante da una contrattazione effettiva.

**PREZZO LETTERA:** è valore di vendita. Praticamente è quello che la banca chiamata dà, dichiarandosi venditrice.

**PROCEDURA SPECIALE:** vedi modello A Import-Export di procedura speciale.

**PROMISSORY NOTES:** mezzi sostitutivi di pagamento, simili alle cambiali, di taglio fisso rilasciati da primarie industrie, soprattutto americane.

**PROTESTO:** atto pubblico con cui un notaio o un ufficiale giudiziario fa constatare il mancato pagamento o la mancata accettazione di una cambiale.

**PROVVEDITORIE MARITTIME:** soggetti abilitati a fornire le provviste di bordo a navi ed aerei, nazionali ed esteri, in Italia, con scorte di merci costituite in magazzini doganali.

**PROVVIGIONE:** somma spettante in pagamento di un servizio reso.

« Q »

**QUOTA D'AMMORTAMENTO:** frazione del costo pluriennale che si pone a carico dell'esercizio, quale componente negativo del reddito relativo.

**QUOTAZIONI DEI CAMBI:** rapporto tra moneta estera e nazionale.

« R »

**RACCOMANDATARIO E AGENTE:** il raccomandatario rappresenta l'armatore in un dato posto. Se gli viene conferito stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto dell'armatore, assume la qualifica di agente.

**RAGIONE SOCIALE:** è il nome della società di persone (articolo 2292 c/c). Deve contenere il nome di uno o più soci e l'indicazione di « s.n.c. ».

**RAMI:** nell'ambito del credito ordinario è la distinzione per indole dell'operazione:

creditizia (raccolta e impiego fondi);

servizi svolti (esattorie e valuta).

**RAPPRESENTANTE:** intermediario del commercio che agisce per conto e nel nome dell'impresa da cui dipende.

**RAPPRESENTANZE:** ai fini operativi, rappresenta l'UIC.

**RATEI E RISCOINTI:** I ratei sono valori numerari presunti relativi a quote, competenti economicamente all'esercizio decorso, di rendite o spese il cui regolamento si effettuerà alla scadenza posticipata nel venturo esercizio. Sono ratei attivi quelli relativi a rendite posticipate; sono ratei passivi quelli relativi a spese posticipate. I risconti sono quote competenti al prossimo esercizio di rendite o spese il cui regolamento è stato effettuato alla scadenza anticipata nel corso dell'esercizio in chiusura. Sono risconti attivi quelli relativi a spese anticipate e passivi quelli relativi a rendite anticipate.

**RECESSIONE:** è la fase del ciclo che succede immediatamente al momento in cui il sistema economico raggiunge il punto di espansione più elevato. La produzione e il livello occupazione diminuiscono e a loro volta anche il reddito e le spese di consumo calano.

Dalla recessione si passa alla depressione che è la fase discendente finale del ciclo.

**REDDITO FISSO:** l'insieme di quei valori mobiliari a rendimento costante, i titoli di Stato e obbligazioni.

**REDDITO NAZIONALE:** somma dei redditi nazionali in un dato periodo di tempo dei proprietari dei fattori produttivi.

Esso si scompone nei salari e negli stipendi, nei redditi misti delle persone, nelle rendite, nei redditi di capitale.

Il reddito nazionale coincide con il prodotto nazionale netto al costo dei fattori.

**REGISTRO PER LE OPERAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO DEI CAMBI:** registro che deve essere tenuto, secondo la disciplina del codice civile, dai cambiavalute, agenzie turistiche, alberghi ed altri enti non bancari che la Banca d'Italia ha facoltà di autorizzare ad operare per suo conto il commercio dei cambi.

**REGOLA DELL'APPLICAZIONE:** una banca, dando le sue quotazioni ad un'altra banca, che la interpella, rimane impegnata ad acquistare o vendere valuta ai prezzi indicati (prezzo denaro e prezzo lettera).

**REGOLAMENTO VALUTARIO:** pagamento in valuta della merce importata o esportata.

**RESIDENTE E NON RESIDENTE:** agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, sono considerati residenti:

— le persone fisiche di nazionalità italiana aventi la residenza nel territorio della Repubblica;

— le persone giuridiche aventi la sede nel territorio della Repubblica;

— le persone fisiche di nazionalità straniera e gli apolidi aventi la residenza nel territorio della Repubblica, limitatamente all'attività produttrice di redditi ivi esercitata;

— le persone fisiche di nazionalità italiana, aventi la residenza all'estero limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica;

— le persone giuridiche aventi la sede all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica.

Non residenti, per esclusione, sono le persone fisiche e giuridiche che non rientrano nei casi suddetti.

**RIALZISTA:** colui che opera in previsione di un rialzo dei corsi di borsa (compratore).

**RICAVO:** causa economica che, in relazione alla vendita di un bene o servizio, provoca una entrata monetaria.

**RICEVUTA DI BORDO:** documento sottoscritto dal capitano di una nave e rilasciato al caricatore di una merce, nel quale si attesta che la merce, di cui sono specificati tutti i dati, è stata caricata sulla nave.

Il caricatore ottiene poi il rilascio della polizza di carico consegnando la ricevuta di bordo all'armatore.

**RIMANENZE INIZIALI E RISCOINTI PASSIVI:** sono costi spesi iniziali.

**RIPORTO:** vendita di titoli per contanti e riacquisto di titoli della stessa specie a termine. La differenza tra i due prezzi si chiama riporto.

**RISERVE VALUTARIE:** insieme delle valute estere che lo Stato conserva a garanzia della propria solvibilità negli scambi internazionali. Insieme con le riserve auree, ossia la disponibilità in oro, costituiscono le riserve complessive dello Stato.

**RITO DIRETTISSIMO:** il procedimento direttissimo viene celebrato quando ne sussistono le condizioni (arresto in flagranza e quasi flagranza, commissione di reati da parte dell'imputato già in stato di arresto, mancanza della necessità di speciali indagini) e quando la legge lo preveda specificamente. Consiste nella eliminazione della fase degli atti preliminari e viene celebrato entro dieci giorni dall'arresto.

**RIVALUTAZIONE DEI CAMBI:** operazione fatta trimestralmente dalle banche che rivalutano tutte le disponibilità in valuta al cambio medio della giornata considerata.

**RUBRICA DEI TITOLARI DEI CONTI:** è strumento di controllo, sostitutivo dell'inventario dei conti.

« S »

**SALDO DI UN CONTO:** è la differenza fra i titolari dei valori di un ordine e quelli di ordine opposto.

**SANITA, CERTIFICATO:** documento attestante l'assenza di germi patogeni nei prodotti di origine animale.

**SCAMBI BILANCIATI:** operazioni di esportazione e di importazione per uguale importo con trasferimento di valuta per importi equivalenti.

**SCARTO:** diminuzione percentuale (pattuita) del prezzo di compenso dei titoli nella stipulazione del contratto di riporto, effettuata al fine di garantirsi nel caso di forti ribassi di borsa.

**SEDE AMMINISTRATIVA:** sede della società che si occupa delle operazioni di gestioni interne ed esterne. Quando nell'atto costitutivo è determinata una sede sociale ed una diversa sede ammini-

strativa, le azioni che eventualmente sia da proporre contro la società, devono essere proposte davanti all'autorità del luogo in cui è la sede amministrativa.

**SCHEDE DI APERTURA DEI CONTI:** complesso di schede di apertura di conti (e non della loro movimentazione) la cui tenuta è obbligatoria. È strumento di controllo.

**SCONTO BANCARIO:** contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

**SCOPERTO TRANSITORIO DI CORRIERE:** scopertura di conto per il tempo necessario affinché il corriere postale arrivi con le rimesse occorrenti a coprire la somma in rosso.

**SEGRETO BANCARIO:** obbligo che incombe alle banche, o meglio ai loro dipendenti, di mantenere il più stretto riserbo sulle operazioni compiute dai clienti.

Non esiste in tutti i paesi.

**SEZIONI SPECIALI DELLE BANCHE:** divisione per rami amministrativi (ad esempio, credito a medio o a lungo termine); le sezioni sono autonome, hanno rilevanza esterna, autonomia patrimoniale e personalità giuridica. Attualmente sono sei gli istituti di credito di diritto pubblico che oltre al credito ordinario sono abilitate a svolgere anche quello a medio o a lungo termine (Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Monte dei Paschi di Siena - Istituto Bancario San Paolo di Torino - Banco di Sardegna - Banca Nazionale del Lavoro).

**SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA:** società di capitale. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

**SOCIETÀ COLLEGATE:** sono società collegate quelle nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società per azioni quotate in Borsa.

**SOCIETÀ CONTROLLATE:** sono considerate società controllate:

a) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

b) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

c) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

**SOCIETÀ COSTITUITE ALL'ESTERO:** se hanno la sede amministrativa ovvero l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato, sono soggette a tutte le disposizioni della legge italiana.

**SOCIETA COSTITUITE NEL TERRITORIO DELLO STATO CON ATTIVITA ALL'ESTERO:** sono soggette alle disposizioni della legge italiana.

**SOCIETA ESTERE CON SEDI SECONDARIE NEL TERRITORIO DELLO STATO:** se le sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato hanno rappresentanza stabile, le società sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni delle leggi italiane riguardanti il deposito e l'esercizio dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicità del bilancio, e devono pubblicare nei modi stessi, i cognomi ed i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato, e depositare le rispettive firme autografe.

**SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI:** i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritto. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. Sono applicabili, in quanto compatibili, le norme relative alla Società per azioni.

**SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE:** i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. Sono applicabili, in quanto compatibili, le norme relative alla Società in nome collettivo.

**SOCIETA IN NOME COLLETTIVO:** società nella quale tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il capitale sociale assume una modesta dimensione. Ben più rilevante è il vincolo di reciproca fiducia corrente tra i soci, e questo perché l'attività di un socio può ripercuotersi sul patrimonio personale degli altri. La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci, con l'indicazione del rapporto sociale.

**SOCIETA PER AZIONI:** società di capitale che ha per scopo l'esercizio in comune di una attività economica al fine di dividerne gli utili. Deve esserci la costituzione di un fondo sociale rappresentato dal conferimento dei soci di beni o servizi. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

**SOCIETA SEMPLICE:** tipo più elementare di società riservato alle attività economiche non commerciali. Il suo campo di azione è assai limitato potendo concernere esclusivamente, a quanto meno soprattutto, le attività agrarie con l'ulteriore esclusione dei contratti associativi per l'esercizio dell'impresa agraria (contratti di mezzadria, colonia parziaria, etc.).

**SPEDIZIONIERE:** soggetto che assume l'obbligo di stipulare, in nome proprio e per conto di un altro soggetto, detto mittente, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie che consistono talvolta nel compimento di atti giuridici, altre in attività di

mero fatto. Sono operazioni di questo ultimo tipo quelle rappresentate dai servizi speciali di trasporto, per la resa e presa a domicilio, per le operazioni d'imbarco, sbarco, inoltro per ferrovia delle merci, per la cura della pesatura, del condizionamento dei colli, della custodia e degli adempimenti doganali e amministrativi in genere. Lo spedizioniere ha diritto alla retribuzione per l'esecuzione dell'incarico ricevuto ed al compenso per le prestazioni accessorie eseguite nonché al rimborso delle anticipazioni, con l'interesse legale dal giorno in cui quelle sono state fatte. Lo spedizioniere infine è tenuto, per le operazioni da lui compiute, in via sussidiaria, al pagamento dei diritti doganali in luogo del proprietario della merce.

**STALLIE:** tempi necessari per il carico e lo scarico ordinario delle merci nel trasporto via mare.

**STAND - BY AGREEMENT:** accordo in virtù del quale il Fondo Monetario Internazionale concede un prestito o una apertura di credito ad un paese in temporanea difficoltà.

**STATINI DI CASSA:** riepilogo degli acquisti e delle assegnazioni di valuta a residenti che la banca fa nella giornata.

**SPOT:** compravendita di valuta a pronti contro valuta o contro lire.

**SWAP:** compravendita di valuta a pronti con copertura a termine.

« T »

**TABELLA « A » IMPORT:** è tabella negativa. Elenca cioè le merci soggette a divieto e riguarda le importazioni da tutti i Paesi ad eccezione del Giappone e dei Paesi nei cui confronti si applica la tabella B import.

**TABELLA « B » IMPORT:** è tabella negativa in quanto elenca le merci soggette a divieto e riguarda le importazioni da: Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Corea del Nord, Germania orientale, Polonia, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Popolare di Mongolia, Romania, Ungheria, URSS, Viet Minh.

**TABELLA EXPORT:** riguarda le esportazioni verso tutti i Paesi. Anche questa tabella è negativa in quanto elenca le merci soggette a divieto.

**TITOLO - CORSO « TEL-QUEL »:** il corso del titolo comprensivo del rateo di interesse in corso di maturazione.

**TITOLO - CORSO SECCO:** corso del titolo senza il rateo d'interesse in corso di maturazione.

**TITOLO - CORSO « EX CEDOLA »:** corso del titolo senza la cedola in corso di maturazione.

**TITOLI AZIONARI:** titoli che rappresentano la quota di partecipazione del socio nella società. L'azione costituisce una frazione del capitale sociale e la sua unità di misura minima (valore nominale) deve essere omogenea. Possono essere nominative o al portatore.

**TITOLI DI CREDITO:** sono documenti comprovanti il diritto del possessore a pretendere dal debitore un determinato comportamento. Possono essere al portatore, all'ordine e nominativi:

— portatore: il possessore è legittimato a chiederne l'adempimento mediante la sola presentazione (esempio biglietti di banca);

— ordine: il titolare può utilizzarlo direttamente o girarlo ad altro soggetto (esempio cambiale, fede di deposito, nota di pegno, etc.);

— nominativo: il titolo è intestato ad una persona determinata (esempio titoli emessi dallo Stato). Alcuni titoli di questa specie possono essere girati o convertiti al portatore con l'osservanza di determinate garanzie.

**TITOLI OBBLIGAZIONARI:** titoli nominativi o al portatore che incorporano un diritto di credito verso la società. Come le azioni, le obbligazioni sono titoli di credito ma, mentre le prime attribuiscono lo *status* di socio, le seconde documentano soltanto un credito.

**TITOLI PRIVATI:** sono i titoli emessi da società per azioni, e si distinguono in azioni e obbligazioni.

**TRANSAZIONI INVISIBILI:** sono le operazioni che danno luogo a movimenti di valuta nei confronti dell'estero, senza avere una contropartita in merci. Tali operazioni, in linea generale, si distinguono in « operazioni correnti » e « movimenti di capitale ».

**TRANSITARI:** soggetti abilitati al commercio di transito.

**TRANSITO:** vedi commercio in transito.

**TRANSITO DIRETTO:** si ha il transito diretto quando le merci arrivano già con la destinazione originaria per l'estero, ove vengono rispedite.

**TRANSITO INDIRETTO:** si ha il transito indiretto quando le merci estere, in attesa di definitiva destinazione e spedizione all'estero, vengono introdotte in punti franchi, depositi franchi, magazzini doganali, etc.

**TRASFERIMENTO:** operazioni con cui il diritto insito in un titolo di credito viene girato ad altro soggetto.

**TRAVELLERS' CHEQUE (Assegno per Viaggiatori):** particolare tipo di assegno usato da turisti e uomini d'affari nei loro viaggi all'estero, in quanto abbastanza sicuro anche in caso di smarrimento o sottrazione. Infatti per essere riscosso, si deve firmare all'atto dell'incasso, con firma uguale a quella già apposta sull'assegno stesso dal proprietario al momento del rilascio. Sono bene accettati come mezzo di pagamento in quanto la loro copertura è garantita dal versamento effettuato per ottenerne il rilascio.

**TRATTA:** vedi cambiale tratta.



**TRUST:** forma di aggruppamento di società. Gli azionisti delle diverse società depositano le proprie azioni presso un comitato fiduciario, che ha il controllo del « gruppo » e ricevono in cambio un certificato del Trust. Il comitato svolge la sua attività ripartendo il lavoro tra le varie imprese, regolando la produzione e i prezzi come se fosse un'unica vastissima azienda.

## « U »

**UBAE:** Unione Banche Arabe Europee.

**UBS:** Unione Banche Svizzere.

**UIC:** Ufficio Italiano Cambi - Cambital. È stato istituito con decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331. È l'organo di collaborazione ed esecutivo del Ministero del commercio estero ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. Per l'esecuzione dei suoi compiti si avvale dell'organizzazione centrale e periferica della Banca d'Italia. A tale ufficio tra gli altri compiti, è riservato il commercio delle divise, e di qualsiasi altro mezzo che possa servire per pagamenti all'estero, in tutte le possibili forme, nonché il monopolio del commercio dell'oro e gli acquisti e vendite dell'oro all'estero.

**UNIONE DOGANALE:** unione fra due o più Stati, caratterizzata dall'eliminazione dei dazi doganali fra gli Stati membri e all'adozione di una tariffa comune esterna verso i paesi terzi. Un esempio è dato dalla Comunità economica europea.

## « V »

**VAGLIA CAMBIARIO:** documento scritto con il quale l'emittente assume una obbligazione consistente sostanzialmente, in una promessa incondizionata di pagare una somma determinata. Assume la formulazione del « pagherò » e presuppone due soggetti: l'emittente, vale a dire colui che si obbliga a pagare, ed il prenditore, cioè colui a favore del quale è fatta la promessa cambiaria del pagamento.

**VALORE DELLE MONETE ESTERE:** quantità di lire necessaria per acquistare una unità di valuta estera in base al cambio del giorno.

**VALORI ALL'INCASSO:** sono titoli di credito e rappresentativi della merce, che sono consegnati alla banca per l'esecuzione di un incarico. Non entrano nella gestione della banca, non hanno nulla a che vedere con i crediti per pagamento, per accettazione, di negoziazione, etc.

V.1: documento da compilare per ottenere assegnazione di valuta.

V.2: documento da compilare all'ingresso nello Stato per attestare il possesso di valuta.

**VALUTA:** giorno a partire dal quale comincia, ovvero cessa di decorrere, il tempo ai fini della determinazione dell'interesse su una data somma di denaro.

**VALUTA ESTERA:** sinonimo di « moneta estera ».

**VALUTA DI CONTO VALUTARIO:** è la valuta che viene addebitata o accreditata sui conti intestati ai residenti per operazioni con l'estero. Attualmente le valute di conto valutario sono 15: dollaro USA, dollaro canadese, scellino austriaco, marco tedesco, fiorino olandese, franco svizzero, franco francese, lira sterlina, escudo portoghese, peseta spagnola, corona danese, corona norvegese, franco belga e yen giapponese (e lira italiana). Tali valute sono quotate presso tutte le Borse valori ed il loro corso ufficiale, che è quello medio risultante dalle quotazioni di chiusura delle Borse di Roma e Milano, è giornalmente accertato dall'UIC e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

« W »

**WARREN:** vedi nota di pegno.